

XLI.

TORNATA DEL 23 GIUGNO 1891

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1891-92; Provvedimenti contro la « Diaspis pentagona » (malattia del gelso); Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1891-92 — Seguito della discussione del progetto di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1891-92 — Approvazione di tutti i capitoli del bilancio e rinvio dell'articolo unico del progetto alla votazione a scrutinio segreto; alla quale è pure rimandato il progetto di legge di un solo articolo posto successivamente in discussione relativo ad Aumento di fondi al capitolo n. 80 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1890-91 e per diminuzione al capitolo 12 — Approvazione per articoli dei due progetti di legge: 1. Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali; 2. Modificazione alla tariffa degli oli minerali — Discussione del disegno di legge: Modificazioni agli ordini vigenti sulle polveri piriche e sugli altri prodotti esplodenti — Osservazioni del senatore Majorana-Calatabiano, cui rispondono il senatore Cambray-Digny ed il ministro delle finanze — Approvazione di tutti gli articoli del progetto — Discussione del disegno di legge: Modificazione della legge 4 dicembre 1879, n. 5168, concernente gli assegni vitalizi ai veterani delle guerre 1848-1849 — Rinvio dell'articolo unico del progetto alla votazione segreta, ed approvazione della proposta del senatore Mezzacapo, relatore, che una petizione relativa al progetto stesso venga trasmessa al ministro dell'interno — Discussione del disegno di legge: Contingente di prima categoria per la leva militare da eseguirsi sui nati nell'anno 1871 — Parlano i senatori Angioletti, Pierantoni, Bertolè-Viale, Ricotti, il ministro della guerra ed il senatore Mezzacapo, relatore — Approvazione degli articoli del progetto di legge — Dichiarazioni del senatore Busacca relative al progetto di legge discusso ed approvato per articoli, riguardante le modificazioni alla tariffa sugli oli minerali ed avvertenze del presidente — Risultato delle votazioni a scrutinio segreto.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 25.

È presente il ministro delle finanze; più tardi intervengono il presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri ed i ministri della guerra, e di grazia e giustizia.

Il senatore, segretario, CENCELLI dà lettura del

processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1891-92;

Provvedimenti contro la « Diaspis pentagona » (malattia del gelso);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1891-92.

Si procede all'appello nominale.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne resteranno aperte.

Seguito della discussione del progetto di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1890-91 (N. 78).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di delle finanze per l'esercizio finanziario 1890-91.

Rammenta il Senato che ieri fu dichiarata chiusa la discussione generale: passeremo alla discussione dei capitoli, e si riterranno per approvati quelli sui quali non sarà domandata la parola.

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE

Oneri del demanio.

1	Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (Spese fisse ed obbligatorie)	250,000 »
---	---	-----------

Annualità fisse.

2	Annualità e prestazioni diverse (Spese fisse ed obbligatorie)	3,090,000 »
---	---	-------------

Spese generali di amministrazione.

Ministero.

3	Personale di ruolo (Spese fisse)	2,265,758 01
4	Personale straordinario	80,000 »
5	Spese d'ufficio	74,200 »
6	Spese di manutenzione e servizio del palazzo delle finanze	43,065 »

2,463,023 01

Intendenze di finanza.

7	Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di basso servizio (Spese fisse)	4,178,176 03
8	Personale straordinario	300,000 »
9	Spese d'ufficio (Spese fisse e variabili)	340,000 »
10	Fitto di locali non demaniali (Spese fisse)	108,000 »

4,926,176 03

Amministrazione per la formazione del catasto.

11	Personale di ruolo dell'amministrazione centrale (assegni ai membri della Giunta superiore del catasto e stipendi agli impiegati dell'ufficio centrale del catasto) (Spese fisse)	117,200 »
12	Personale di ruolo dell'amministrazione esterna (stipendi agli impiegati delle direzioni compartimentali ed al personale catastale) (Idem)	1,085,203 »
13	Spesa occorrente per la formazione del nuovo catasto (leggi 4 gennaio 1880 e 1° marzo 1886, n. 5222 e 3682) (Spesa obbligatoria)	5,870,675 »
14	Indennità di missione ai membri del Consiglio superiore dei lavori geodetici	2,000 »
15	Fitto di locali ad uso degli uffici per le direzioni e vice-direzioni catastali	60,000 »
16	Spese per gratificazioni e remunerazioni straordinarie e per sussidi al personale dell'amministrazione centrale ed esterna del catasto	14,000 »

7,149,078 »

Uffici tecnici di finanza.

17	Personale di ruolo (Spese fisse)	1,019,392 19
18	Assegni al personale straordinario ed avventizio	400,000 »
19	Indennità di viaggio e soggiorno e compensi al personale tecnico di ruolo e straordinario	580,000 »
20	Fitto di locali non demaniali ad uso degli uffici tecnici (Spese fisse)	31,000 »
21	Spese di ufficio, materiali e mobili	40,000 »

2,070,392 19

Servizi diversi.

22	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione.	90,000 »
23	Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio	50,000 »
24	Trasporti di registri, stampe, mobili ed altro per conto dell'amministrazione finanziaria	27,000 »

Da riportarsi 167,000 »

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GIUGNO 1891

	<i>Riporto</i>	167,000 »
25	Sussidi ad impiegati invalidi sprovvisti di pensione, a vedove ed orfani di impiegati dell'amministrazione delle finanze - Sussidi ed assegni già in corso non obbligatoriamente vitalizi	160,000 »
26	Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine)	120,000 »
27	Spese postali (Spesa d'ordine)	2,500 »
28	Spese di stampa e provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria .	1,300,000 »
29	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
30	Spese casuali	80,000 »
	Spese per servizi speciali.	1,829,500 »
	<i>Amministrazione esterna del demanio e delle tasse sugli affari.</i>	
	Servizi diversi del demanio e delle tasse sugli affari.	
31	Personale di ruolo (Spese fisse)	1,364,127 29
32	Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio	80,237 05
33	Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali (Spese fisse) .	66,345 23
34	Mercedi, assegni e compensi al personale avventizio delle speciali gestioni patrimoniali	42,395 20
35	Assegni di aspettativa al personale degli ispettori, dei controllori e dei contabili demaniali retribuiti ad aggio	20,000 »
36	Spese di ufficio ed indennità (Spese fisse)	250,000 »
37	Assegno al delegato governativo presso lo stralcio della Società per la vendita di beni demaniali	8,000 »
38	Spese di ufficio variabili e materiale	18,000 »
39	Compra e riparazioni di mobili, acquisto di casse forti per gli uffici di riscossione e per quelli del bollo e spese relative	80,000 »
40	Spese per l'assestamento catastale, per prese di possesso di beni espropriati a debitori d'imposte, per la regolarizzazione dei registri di consistenza, spese per gli incanti rimasti deserti ed altre spese	16,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,945,104 77

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GIUGNO 1891

	<i>Riporto</i>	1,945,104 77
41	Indennità ai volontari dell'amministrazione demaniale	18,000 »
42	Compensi per lavori straordinari tanto per gli impiegati dell'amministrazione centrale, quanto per quelli in provincia, gratificazioni a guardie di finanza ed agenti della forza pubblica	15,000 »
43	Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe e per la bollaatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti del servizio del bollo straordinario (Spesa obbligatoria)	120,000 »
44	Fitto di locali (Spese fisse)	286,130 »
45	Aggio di esazione ai contabili (Spesa d'ordine)	5,345,000 »
46	Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria)	520,000 »
47	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	2,900,000 »
48	Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse dell'università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'articolo 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3143 (Spesa d'ordine)	450,000 »
49	Contribuzione sui beni demaniali - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Spese obbligatorie e d'ordine)	4,072,000 »
50	Manutenzione e miglioramento delle proprietà demaniali	961,184 80
51	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria per le speciali gestioni patrimoniali	150,000 »
52	Spese per l'amministrazione economica di beni demaniali e per i pagamenti dei debiti e delle spese dipendenti da successioni avocate al Demanio	13,000 »
		<hr/> 16,795,419 57
	Asse ecclesiastico.	
53	Spese di amministrazione	120,000 »
54	Spesa occorrente per tasse di arginatura, tasse speciali, maggiori utenti, fosse, strade comunali, per bonifica ed altro di natura consorziale	10,000 »
55	Stipendi ed assegni al personale assunto in servizio presso l'amministrazione centrale, le Commissioni provinciali e gli uffici direttivi e per la sorveglianza dei beni	188,400 »
	<i>Da riportarsi</i>	<hr/> 318,400 »

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GIUGNO 1891

	<i>Riparto</i>	318,400 »
56	Contribuzione fondiaria - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Spesa obbligatoria e d'ordine)	700,000 »
57	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	150,000 »
58	Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine)	450,000 »
		<hr/>
		1,618,400 »
	<i>Amministrazione esterna delle imposte dirette e della conservazione del catasto.</i>	<hr/>
59	Personale di ruolo degli ispettori delle imposte dirette (Spese fisse) .	219,312 50
60	Indennità agli ispettori per giri di ufficio	80,000 »
61	Personale di ruolo delle agenzie delle imposte dirette e del catasto (Spese fisse)	3,164,681 14
62	Indennità fisse per spese di cancelleria assegnate alle agenzie delle imposte dirette e compenso per eventuali maggiori spese di ufficio (Idem)	135,000 »
63	Indennità di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo delle agenzie per giri di ufficio, per reggenze e per altre missioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasto .	146,000 »
64	Mercede agli amanuensi e retribuzioni al personale avventizio assunto in servizio delle agenzie per lavori diversi eventuali ed a cottimo	550,000 »
65	Acquisto, riparazione e trasporto di mobili e registri in servizio delle agenzie ed altre minute spese occorrenti per il servizio delle agenzie stesse	37,000 »
66	Anticipazioni per far fronte alle spese per la interinale gestione delle esattorie vacanti nel quinquennio 1888-92: articolo 48 del regolamento sulla riscossione delle imposte dirette (Spesa obbligatoria)	3,000 »
67	Ottavo dei due centesimi destinati alle spese di distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile avocato allo Stato per provvedere alle spese per le Commissioni provinciali (Spesa d'ordine)	200,000 »
68	Corresponsione ai comuni del decimo di una parte del provento netto dei ruoli della tassa di ricchezza mobile (Idem)	4,170,000 »
69	Spese di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per notificazione di avvisi risguardanti il servizio delle imposte dirette e di catasto	85,000 »
		<hr/>
	<i>Da riportarsi</i>	8,789,993 64

	<i>Riporto</i>	8,789,993 64
70	Rimunerazioni per lavori straordinari pel servizio delle imposte dirette eseguiti dal personale centrale e provinciale alla dipendenza della Direzione generale	8,000 »
71	Fitto di locali per le agenzie delle imposte dirette (Spese fisse)	202,000 »
72	Spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso le agenzie delle imposte dirette	25,000 »
73	Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali - art. 58 del regolamento 24 dicembre 1870 (Spesa obbligatoria)	15,000 »
74	Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192, serie 2 ^a (Idem)	180,000 »
75	Spese di coazioni e di liti (Idem)	37,000 »
76	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	6,600,000 »
		15,856,993 64
<i>Amministrazione delle Gabelle.</i>		
Spese comuni ai diversi rami.		
77	Personale di ruolo degli ispettori superiori delle gabelle (Spese fisse)	47,509 96
78	Soldi per la guardia di finanza	14,886,725 68
79	Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza	1,250,000 »
80	Indennità di tramutamento, di missione per la guardia di finanza	400,000 »
81	Casermaggio, spese di materiale, lume e fuoco ed altre spese per la guardia di finanza	775,000 »
82	Rimborso ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare (Spesa obbligatoria)	100,000 »
83	Fitto di locali in servizio della guardia di finanza (Spese fisse)	560,000 »
84	Costruzione, riparazione, manutenzione dei battelli di proprietà dello Stato e fitto di battelli privati per sorveglianza finanziaria	200,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	18,219,235 64

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GIUGNO 1891

	<i>Ripor to</i>	18,219,235 64
85	Sussidi e gratificazioni alla guardia di finanza, agli impiegati, agenti ed operai dell'amministrazione esterna delle gabelle e sussidi ai loro superstiti	90,000 »
86	Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	50,000 »
87	Spese di giustizia penale - Quote di riparto agli agenti doganali ed altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse. Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem)	600,000 »
88	Laboratori chimici delle gabelle - Assegni, compensi e indennità al personale	14,000 »
89	Spese di materiale e diverse pei laboratori chimici delle gabelle	30,000 »
90	Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando	50,000 »
		19,053,235 64
	Servizio del Lotto.	
91	Personale di ruolo (Spese fisse)	856,434 68
92	Spese d'ufficio (Idem)	20,000 »
93	Spese per le estrazioni, indennità, illuminazione, retribuzione per lavori straordinari e vestiario per gli inservienti	86,000 »
94	Spese di materiale, macchine, trasporti ed altro (Spesa obbligatoria)	9,000 »
95	Aggio d'esazione (Spesa d'ordine)	5,677,200 »
96	Fitto di locali (Spese fisse)	20,400 »
97	Vincite al lotto (Spesa obbligatoria)	43,250,000 »
		49,919,034 68

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GIUGNO 1891

Tasse di fabbricazione e di vendita.		
98	Mercedi agli operai	350,000 »
99	Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione (Spesa d'ordine)	100,000 »
100	Indennità di viaggio e di soggiorno, competenze ai membri delle commissioni e compensi per lavori straordinari (Spesa obbligatoria)	180,000 »
101	Acquisto, costruzione, applicazione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi, ed altre spese relative alle tasse di fabbricazione e di vendita (Idem)	220,000 »
102	Fitto di locali (Spese fisse)	5,000 »
103	Restituzione di tasse di fabbricazione e di vendita indebitamente percepite, restituzione della tassa sullo spirito, sulla birra, sulle acque gazoze e sulla cicoria esportate, e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperati nelle industrie (Spesa d'ordine)	2,440,000 »
		3,295,000 »
Dogane.		
104	Personale di ruolo (Spese fisse)	3,542,987 55
105	Spese d'ufficio ed indennità (Idem)	155,400 »
106	Compenso agli agenti doganali pel servizio notturno e per trasferte ed indennità agli impiegati doganali destinati a prestare servizio presso le dogane internazionali situate sul territorio estero ed in località disagiate	130,000 »
107	Fitto di locali (Spese fisse)	125,000 »
108	Costruzione di caselli doganali ed acquisto del materiale; riparazione e manutenzione dei locali e del materiale delle dogane (Spesa obbligatoria)	200,000 »
109	Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi ed altre spese di servizio; spese pel collegio dei periti, indennità e compensi per lavori straordinari (Spesa obbligatoria)	110,000 »
110	Assegni ai traduttori addetti all'ufficio di legislazione e statistica delle dogane istituito col regio decreto 28 luglio 1883, n. 1555 (serie 3 ^a) e compensi per traduzioni straordinarie occorrenti all'amministrazione - Compensi per la compilazione delle statistiche pe-	
<i>Da riportarsi</i>		4,263,387 55

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GIUGNO 1891

	<i>Riporto</i>	4,263,387 55
	riodiche del commercio, delle tasse di fabbricazione e di quelle annuali del movimento commerciale e della navigazione eseguita in via straordinaria dagli impiegati degli uffici finanziari di provincia e da quelli dell'amministrazione centrale	42,000 »
111	Acquisto di libri e abbonamento a pubblicazioni periodiche e a giornali italiani e forestieri	8,000 »
112	Restituzione di diritti, rimborsi e depositi (Spesa d'ordine)	2,400,000 »
		6,713,387 55
	Dazio di consumo.	
113	Spese relative alla riscossione del dazio consumo, esclusi i comuni di Napoli e Roma, e compensi per lavori straordinari (Spesa obbligatoria)	60,000 »
114	Restituzione di diritti indebitamente esatti (Spesa d'ordine)	5,000 »
		65,000 »
	Tabacchi.	
115	Personale di ruolo degli ispettori tecnici dei tabacchi (Spese fisse)	45,440 82
116	Personale di ruolo delle coltivazioni dei tabacchi (Idem)	603,379 02
117	Personale di ruolo delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi (Idem)	1,109,894 »
118	Indennità di tramutamento al personale dell'amministrazione esterna dei tabacchi - Indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale, agenti subalterni e operai pel servizio dei tabacchi	80,000 »
119	Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi (Spesa obbligatoria)	7,800,000 »
120	Paghe agli operai ed al personale temporaneo in servizio delle coltivazioni (Idem)	300,000 »
121	Sussidio da versarsi alla cassa di previdenza per pensioni agli operai delle manifatture	<i>per memoria</i>
122	Compra di tabacchi, lavori di bottaio, facchinaggi e spese di trasporto di tabacchi e materiali diversi (Spesa obbligatoria).	22,851,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	32,789,713 84

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GIUGNO 1891

	<i>Riporto</i>	32,789,713 84
123	Acquisto di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e degli uffici delle coltivazioni (Spesa obbligatoria)	1,260,000 »
124	Fitto di locali di proprietà privata per uso degli uffici delle coltivazioni, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture (Spese fisse)	155,000 »
125	Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati in servizio dell'azienda dei tabacchi	142,000 »
126	Spese d'ufficio e di materiali di ufficio delle coltivazioni, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture	94,000 »
127	Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso e compensi ai reggenti provvisori dei magazzini di vendita dei generi di privativa (Spesa d'ordine)	1,900,000 »
128	Mercedi agli operai per le coltivazioni dirette sperimentali dei tabacchi	10,000 »
129	Acquisto, riparazioni e trasporto di mobili, macchine ed utensili, fitto di terreni e di locali, indennità ed altre spese per le coltivazioni dirette sperimentali dei tabacchi	15,000 »
130	Premi d'incoraggiamento ai coltivatori dei tabacchi	<i>per memoria</i>
131	Compensi ad impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale, ad agenti subalterni, operai, alle guardie di finanza aventi le funzioni di verificatori straordinari ed altri per lavori straordinari, per studi e prestazioni di opera in servizio dell'azienda dei tabacchi	30,000 »
		<hr/> 36,395,713 84 <hr/>
	Sali.	
132	Stipendi agli impiegati delle saline (Spese fisse)	108,635 02
133	Spese d'ufficio ed indennità agli impiegati destinati a prestar servizio in località malsane	13,500 »
134	Paghe agli operai delle saline (Spesa obbligatoria)	580,000 »
135	Indennità di soggiorno e di trasferte pel servizio delle saline, spese inerenti al loro esercizio e compensi per lavori straordinari	55,000 »
136	Acquisto, riparazioni e manutenzione del materiale in servizio delle saline, compra del combustibile per le macchine e pei forni di Volterra (Spesa obbligatoria)	255,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	<hr/> 1,012,135 02 <hr/>

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GIUGNO 1891

	<i>Riporto</i>	1,012,135 02
137	Indennità ai rivenditori dei sali (Spesa d'ordine)	1,250,000 »
138	Compra e trasporto dei sali (Spesa obbligatoria)	3,400,000 »
139	Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso e compensi ai reggenti provvisori dei magazzini di vendita dei generi di privativa (Spesa d'ordine)	2,785,000 »
140	Spese di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie - Spese di mano d'opera per prepararlo, e spese d'acquisto degli utensili relativi (Spesa obbligatoria)	95,000 »
141	Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 (Spesa d'ordine)	100,000 »
142	Spese per otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale (Spesa obbligatoria)	15,000 »
		<hr/> 8,657,135 02 <hr/>
	Tabacchi e sali (Spese promiscue).	
143	Stipendi agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi (Spese fisse)	438,678 32
144	Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per pesatura, facchinaggio, spese d'ufficio (Idem)	111,000 »
145	Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per disagiata residenza, spese per visite sanitarie, compensi agli impiegati ed agenti incaricati di disimpegnare le funzioni di magazzino e di ufficiali ai riscontri e retribuzioni per lavori straordinari	12,000 »
146	Indennità di trasferimento e di missione pel servizio dei magazzini di deposito e di vendita dei sali e tabacchi	16,000 »
147	Fitto di locali (Spese fisse)	240,000 »
148	Acquisto, trasporto e riparazione dei mobili; spese per pesatura dei sali e piombatura dei sacchi pel trasporto del sale fra i vari depositi; per verificazioni dei tabacchi, per distruzione del sale sterro, per imposta sui fabbricati, per manutenzione e riparazione ai locali dei magazzini e per spese di condotta d'acqua (Spesa obbligatoria)	40,000 »
149	Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Spesa d'ordine)	5,000 »
		<hr/> 862,678 32 <hr/>

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.

Servizi diversi.

150	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	1,699,842 65
-----	--	--------------

DAZIO DI CONSUMO.

Comune di Napoli.

151	Canone dovuto al comune di Napoli per effetto dell'articolo 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198 e dell'art. 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (Spesa obbligatoria)	10,000,000 »
152	Personale per la riscossione del dazio	1,126,629 92
153	Indennità per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza ed altre	27,500 »
154	Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali per la guardia di finanza.	31,000 »
155	Fitto di locali per gli uffici e le caserme	26,000 »
156	Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altri	80,000 »
157	Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale	10,000 »
158	Restituzione di diritti indebitamente esatti	15,000 »
159	Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo	27,660 »
160	Maggiori assegnamenti al personale per la riscossione del dazio	7,600 »

11,351,389 92

Comune di Roma.

161	Canone dovuto al comune per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3 ^a)	14,000,000 »
162	Personale per la riscossione del dazio	930,790 »
163	Mercede agli inservienti straordinari addetti al servizio dello stabilimento di mattazione	12,000 »
164	Assegni e indennità per spese d'ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre	58,000 »

Da riportarsi 15,000,790 »

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GIUGNO 1891

	<i>Riporto</i>	15,000,790 »
165	Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza	24,000 »
166	Fitto di locali per gli uffici e le caserme	44,000 »
167	Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazioni di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altre	25,000 »
168	Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale	12,000 »
169	Restituzione di diritti indebitamente esatti	10,000 »
170	Maggiori assegnamenti al personale per la riscossione del dazio	4,500 »
		<hr/>
		15,120,290 »
		<hr/>
	Totale delle partite di giro	28,171,522 57
		<hr/>

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Oneri del Demanio.

171	Assegni agli investiti di benefizi di regio patronato - Asse ecclesiastico (Spese fisse)	95,000 »
-----	--	----------

Spese generali di amministrazione.*Servizi diversi.*

172	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse) .	21,705 »
173	Stipendio ed indennità di residenza agl'impiegati fuori ruolo (Idem)	72,380 »
174	Assegni di disponibilità (Idem)	7,339 21
		<hr/>
		101,424 21

Spese per servizi speciali.*Amministrazione esterna del Demanio e delle tasse sugli affari.**Servizi diversi del Demanio e delle tasse sugli affari.*

175	Acquisti eventuali di stabili	10,000 »
176	Spesa per l'inventario dei beni della Corona	500 »
177	Stima dei beni demaniali	1,000 »
178	Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (Spesa obbligatoria)	30,000 »
179	Annualità dovuta al comune di Cremona in virtù dell'art. 2 della legge 26 marzo 1885, n. 3014	20,000 »
		<hr/>
		61,500 »

Asse ecclesiastico.		
180	Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico	20,000 »
181	Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	55,000 »
182	Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine)	250,000 »
		325,000 »
Beni delle confraternite romane.		
183	Spese di indemanimento e di amministrazione dei beni delle confraternite romane di cui all'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980	100,000 »
184	Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemanati in eseguitamento dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (Spesa d'ordine)	100,000 »
185	Somme riscosse per i beni appresi alle confraternite romane da pagarsi dal demanio al tesoro dello Stato, in rimborso delle anticipazioni fatte dal tesoro alla congregazione di carità in Roma (Spesa d'ordine)	500,000 »
		700,000 »
<i>Amministrazione esterna delle imposte dirette e della conservazione del catasto.</i>		
186	Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro (Spesa d'ordine)	20,000 »
187	Spese di liti ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato (Spesa obbligatoria)	10,000 »
188	Rimborsi e restituzioni di tassa del macinato (Spesa d'ordine)	5,000 »
		35,000 »

Amministrazione delle gabelle.

189	Stipendi ai controllori dei tabacchi	16,390 »
190	Stipendi ai medici delle manifatture dei tabacchi (Spese fisse)	9,020 »
191	Costruzione di una seconda campata verso mare della tettoia metallica pel servizio d'imbarco sulla banchina dei Marmi a Napoli	14,000 »
192	Lavori addizionali per la sistemazione definitiva dei locali ad uso dogana nella stazione della strada ferrata di Como	20,500 »
193	Lavori addizionali per l'ampliamento della caserma a Torrione in provincia di Foggia	11,500 »
194	Complemento di spesa per la costruzione di un fabbricato ad uso di magazzino di deposito sali in Margherita di Savoia	4,500 »
195	Riparazione e sistemazione del grande argine che circonda la salina di Comacchio e costruzione di chiaviche	25,000 »
		100,910 »

CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Estinzione di debiti.

196	Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al demanio per conto della pubblica istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopra indicati (Spesa d'ordine)	120,000 »
197	Affrancazioni di annualità e restituzione di capitali passivi - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	260,000 »
198	Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici dei contabili demaniali (Spesa d'ordine)	700,000 »
199	Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato (Spesa obbligatoria)	200,000 »
		1,280,000 »

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Oneri del demanio	250,000 »
Annuità fisse	3,090,000 »
	<hr/>
	3,340,000 »
	<hr/>
Spese generali di amministrazione.	
Ministero	2,463,023 01
Intendenze di finanza	4,926,176 03
Amministrazione per la formazione del catasto	7,149,078
Uffici tecnici di finanza	2,070,392 19
Servizi diversi	1,829,500 »
	<hr/>
	18,438,169 23
	<hr/>
Spese per servizi speciali.	
Amministrazione esterna del demanio e delle tasse sugli affari:	
<i>Servizi diversi del demanio e delle tasse sugli affari</i>	16,795,419 57
<i>Asse ecclesiastico</i>	1,618,400 »
Amministrazione esterna delle imposte dirette e della conservazione del catasto	15,856,993 64
Amministrazione delle gabelle:	
<i>Spese comuni ai diversi rami.</i>	19,053,235 64
<i>Servizio del lotto</i>	49,919,034 68
	<hr/>
<i>Da riportarsi</i>	103,213,083 53

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GIUGNO 1891

	<i>Riporto</i>	103,243,083 53
<i>Tassa di fabbricazione e di vendita</i>	3,295,000 »
<i>Dogane</i>	6,713,387 55
<i>Dazio di consumo</i>	65,000 »
<i>Tabacchi</i>	36,395,713 84
<i>Sali</i>	8,657,135 02
<i>Tabacchi e Sali (Spese promiscue)</i>	862,678 32
			<hr/>
			159,231,998 26
			<hr/>
	TOTALE della categoria prima	181,010,167 49
			<hr/>
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	28,171,522 57
			<hr/>
	TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria	209,181,690 06
			<hr/>
TITOLO II.			
Spesa straordinaria			
—			
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.			
Oneri del demanio	95,000 »
			<hr/>
Spese generali di amministrazione.			
Servizi diversi	101,424 21
			<hr/>

Spese per servizi speciali.

Amministrazione esterna del demanio e delle tasse sugli affari:

Servizi diversi del demanio e delle tasse sugli affari 61,500 »*Asse ecclesiastico* 325,000 »*Beni delle confraternite romane* 700,000 »

Amministrazione esterna delle imposte dirette e della conservazione del catasto 35,000 »

Amministrazione delle gabelle 100,910 »

1,222,410 »TOTALE della categoria prima 1,418,834 21

CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Estinzione di debiti 1,280,000 »

TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria 2,698,834 21

INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria) 211,880,524 27

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	182,429,001 70
Categoria II. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	1,280,000 »
Totale spese reali	
	183,709,001 70
Categoria IV. — Partite di giro (Parte ordinaria)	28,171,522 57
Totale generale	
	211,880,524 27

PRESIDENTE. Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà domani in principio di seduta a scrutinio segreto.

Rinvio, senza osservazioni, alla votazione a scrutinio segreto, dell'art. unico del progetto di legge: Aumento di fondi al cap. n. 80 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1890-91 e per diminuzione al cap. n. 127 (N. 67). Approvazione per articoli dei due progetti di legge posti successivamente in discussione: Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali (N. 54). Modificazione alla tariffa degli olii minerali (N. 56).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Aumento di fondi al cap. 80 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1890-91 e per diminuzione al cap. 127.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, CENCELLI legge:

Articolo unico.

Sono autorizzate le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1890-91:

a) il cap. 80: « Assegni e indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre

per la guardia di finanza », è aumentato della somma di lire centocinquantamila (L. 150,000);

b) il cap. 127: « Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi », è ridotto della somma di lire centocinquantamila (L. 150,000).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione; e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo si voterà domani in principio di seduta a scrutinio segreto.

L'ordine del giorno reca: Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali.

Prego il signor senatore segretario Corsi di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, CORSI L. legge:
(V. Stampato N. 54).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

Sono approvati i seguenti contratti di vendita :

1° Alla provincia di Palermo del fabbricato in quella città, detto di San Giacomo, ad uso di caserma dei reali carabinieri, pel prezzo di L. 100,000, come da contratto 19 novembre 1887, stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza di detta città, senza pregiudizio delle ragioni del Ministero della pubblica istruzione sulla chiesa della Madalena contenuta nel fabbricato suddetto.

2° Al comune di Pavia del fabbricato demaniale già chiesa dell'Annunziata in quella città per sede dell'Archivio notarile distrettuale, per il prezzo di L. 8,089.69, ed alle condizioni portate dall'istromento 29 novembre 1889, a rogito del notaio dott. Innocente Perna;

3° Al comune di Tramonti, in provincia di Salerno, di due terreni già appartenenti al convento dei Minori Osservanti nel comune stesso, per il prezzo di L. 2,645.46 ed alle condizioni portate dall'istromento 1° novembre 1889, a rogito del notaio Domenico Telesi;

4° Al comune di Colorno, in provincia di Parma, della residua parte del fabbricato demaniale detto « palazzo del Ministero » per il prezzo di L. 2,400, ed alle condizioni portate dall'istromento 25 ottobre 1889, a rogito del notaio dottor Antonio Massa;

5° Al comune di Offida, in provincia di Ascoli Piceno, dell'antica chiesa detta di Santa Maria della Rocca, già della Collegiata nel comune stesso, ed adiacenze, per il prezzo di L. 600 ed alle condizioni portate dall'istromento 1° novembre 1889, a rogito del notaio Fortunato Terrani;

6° Al comune di Civitavecchia del palco demaniale n. 13 di seconda fila nel teatro Trajano, per il prezzo di L. 1,900, ed alle condizioni portate dall'atto del 25 ottobre 1889, stipulato nella segreteria comunale di Civitavecchia, autenticato nelle firme dal notaio Speccari;

7° Al comune di Treviso, del fabbricato demaniale detto delle Carceri di San Vito in quella città per il prezzo di L. 12,000 ed alle condizioni portate dall'istromento in data 3 febbraio 1890, rogato in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza in Treviso.

(Approvato).

Art. 2:

Sono approvati i seguenti contratti di permuta :

1° Di alcuni ritagli di terreni demaniali attigui alla stazione ferroviaria di Lodi e Chiosi della estensione di metri quadrati 591.60, e del valore di L. 1,183.20, con altri di proprietà del detto comune, della estensione di metri quadrati 327.04 e del valore di lire 654.08, verso pagamento da parte del detto comune del corrispettivo di plusvalenza in L. 529.12, ed alle condizioni risultanti dall'istromento in data 15 novembre 1889, stipulato a rogito del notaio avv. Gaetano Baldini.

2° Di alcune porzioni di stabili demaniali con altre di proprietà della fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Stefano in Vicenza, ai patti ed alle condizioni stabilite col contratto del 16 aprile 1890, stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza in Vicenza.

(Approvato).

Anche questo progetto di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Modificazione alla tariffa degli olii minerali.

Prego il signor senatore segretario Cencelli di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

(V. Stampato N. 56).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa.

Si passerà alla discussione degli articoli.

Li rileggo:

Art. 1.

Alla tariffa generale dei dazi doganali sono portate le seguenti modificazioni:

N. 7. Olii minerali, di resina e di catrame:

		Dazio	
		d'entrata	d'uscita
a) pesanti . . .	Quint. lire	8 —	—
b) altri . . .	» »	47 —	—

Si classificano come pesanti gli olii minerali, di resina e di catrame destinati alla lubrificazione delle macchine, alla fabbricazione del gaz illuminante, alla preparazione della iuta per la filatura, i quali abbiano una densità superiore a 0,875 e non possano essere adoperati, nè soli, nè mescolati, per l'illuminazione nelle lampade ordinarie.

(Approvato).

Art. 2.

Con decreto reale, udito il Consiglio di Stato, saranno determinati i caratteri che devono avere gli olii pesanti perchè si possano considerare come non atti per la illuminazione nelle lampade ordinarie.

(Approvato).

Art. 3.

La trasformazione e la rettificazione degli olii minerali, di resina e di catrame sono subordinate a speciale licenza del Ministero delle finanze.

(Approvato).

Art. 4.

La trasformazione e la rettificazione degli olii minerali, di resina e di catrame importati dall'estero saranno esercitate sotto la diretta sorveglianza dell'amministrazione delle finanze.

I detti olii destinati agli opifici di trasformazione o di rettificazione saranno accompagnati con bolletta di cauzione. La cauzione dovrà essere fornita in ragione di lire cinquanta per quintale.

I prodotti che escono dagli opifici di rettificazione e di trasformazione, per entrare in consumo, saranno assoggettati al dazio degli stessi prodotti provenienti dall'estero.

(Approvato).

Art. 5.

Il Governo del Re, udito il parere del Consiglio di Stato, determinerà le discipline regolamentari per la trasformazione e la rettificazione degli olii medesimi.

(Approvato).

Art. 6.

Chiunque intraprenda la rettificazione o la trasformazione degli olii minerali, di resina e di catrame, senza averne ottenuto il permesso dal Ministero delle finanze, sarà punito con una multa fissa di lire 500 e con la multa proporzionale da due a dieci volte il dazio proprio del prodotto trovato nell'opificio di rettificazione o di trasformazione.

(Approvato).

Art. 7.

Per le contravvenzioni previste dal precedente articolo sono applicabili le disposizioni degli articoli 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 e 134 del testo unico delle leggi doganali, approvato con regio decreto 8 settembre 1889, n. 6387 (serie 3^a).

(Approvato).

Art. 8.

Alla tara di 13 per cento stabilita dalla nota al numero 7 della tariffa generale dei dazi doganali, approvata con legge del 14 luglio 1887, n. 4703, per le casse di legno con due recipienti di latta contenenti olio minerale, è sostituita la tara di 12,50 per cento.

Questo reggimento di tara resterà in vigore fino al 30 giugno 1892, a modo di esperimento. Due mesi prima che il termine sia compiuto, il Governo del Re dovrà presentare al Parlamento un progetto di legge per confermare o modificare la ragione percentuale ora stabilita.

Mi pare che in questo articolo sia incorso un errore di stampa, e che invece di « reggimento » debba dirsi « regime ».

Per conseguenza pongo ai voti l'art. 8 con questa modificazione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà pure votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Discussione del progetto di legge: Modificazioni agli ordini vigenti sulle polveri piriche e sugli altri prodotti esplodenti. (N. 60).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Modificazioni agli ordini vigenti sulle polveri piriche e sugli altri prodotti esplodenti.

Prego il senatore, segretario, Corsi di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. legge:

(V. Stampato N. 60).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. In fine della relazione dell'onor. senatore Cambray-Digny si leggono queste parole:

« Non sono mancate obiezioni, le quali avrebbero condotto ad alcuni emendamenti; ma la maggioranza dell'Ufficio centrale non le ha accolte, e mi ha dato l'onorevole incarico di proporre al Senato l'approvazione di questo progetto di legge ».

Ora io sento il dovere di dichiarare che le obiezioni furono mosse da me che ho l'onore di far parte dell'Ufficio centrale; e però sento il debito di farne, assai sommariamente, cenno in Senato, per l'ipotesi che qualcuno degli onorevoli colleghi ne faccia materia di emendamenti che io dichiaro di non intender proporre. Tuttavia, ove alle mie parole seguissero delle proposte degne dell'attenzione del Senato, io vedrei sino a qual punto dovessi ad esse avvicinarli.

La legge che discutiamo si presenta con fisionomia d'una legge d'eguaglianza, nell'applicazione della tassa, e di vigilanza per l'intero accertamento e incasso del reddito fiscale.

E certamente l'uno e l'altro principio rispondono alle esigenze di giustizia, di economia, di finanza.

Senonchè, bisogna vedere addentro nel significato ultimo della legge; e per questo bisogna osservare come, malgrado i diversi rimaneggia-

menti, ai quali la tassa sulle polveri piriche è andata soggetta, essa non è arrivata ad assettarsi in modo concludentemente fiscale. All'erario non è arrivato che uno scarso provento.

Nel risultato ultimo però è stato questo: che l'industria non n'è stata molto inceppata; ed il consumatore delle polveri o a fine di diletto, o a fine d'industria della caccia, il consumatore soprattutto nonchè delle polveri, degli altri prodotti esplodenti, adoperati a servizio delle diverse industrie, il consumatore, dico, si è avvantaggiato del fatto che picciolo è stato l'aggravio della tassa, e ha goduto del basso prezzo delle polveri e di altri materiali esplodenti; i quali in sostanza, economicamente, sono materia prima o grezza di cui si avvantaggia la produzione.

E che il consumatore si sia avvantaggiato della concorrenza dei produttori e del basso prezzo, malgrado la tassa, nella sua misura legale, di certo non lieve, risulta da quanto la proposta di legge e gli studi che hanno richiamato l'attenzione della Giunta che riferì alla Camera dei deputati, hanno messo in sodo, che cioè il prezzo della polvere, d'ordinario, è stato ed è e si mantiene, di poco superiore al costo della materia; la tassa pertanto vi ha pesato scarsamente.

Ma cotesto che cosa significa? Non altro che i produttori in gran parte sono sfuggiti alle ricerche del fisco; ma, attesa la notevole concorrenza fra loro, non sono rimasti essi i proprietari dell'utile che potrebbe parere abbiano realizzato in causa del minor pagamento della tassa; bensì, in massima parte almeno, i consumatori che hanno speso di meno nell'acquisto delle polveri.

Ora si fa una legge che varia la tassa, ma vuolsi che, considerati come un sol tutto le polveri di diversa qualità e gli altri materiali esplodenti, teoricamente non recheranno elevazione alla tassa media della tariffa vigente. Dico alla media, perchè c'è una notevole elevazione nel prezzo della polvere da caccia rispetto alla polvere ad uso industriale, la quale ultima riceve un abbassamento di tassa; e altre elevazioni sono stabilite sui prodotti esplodenti.

Ma è bene si noti che, se per l'avvenire restassero immutate le quantità finora accertate con le nuove tasse, il fisco, tra quello che verrebbe a perdere per il ribasso, e quello che ver-

rebbe a guadagnare per l'elevazione, secondo osserva l'onorevole relatore, vi sarebbe equilibrio.

Ma, siccome è ammesso che la quantità che dovrà per l'avvenire sottostare alla tassa, deve essere incomparabilmente maggiore a quella accertata fin qui, giacchè, ove restasse pressochè identica, non si saprebbero spiegare i prezzi così bassi, come si sono mantenuti fino ad oggi, della polvere e anche di altri prodotti esplodenti; la conseguenza si è, che deve riuscire un aggravio non nominale, ma reale, medio nel prezzo dei prodotti tassati; e, sostanzialmente, la tassa, avuto riguardo alle diverse sue applicazioni, riuscirà mediamente più grave, a danno non della sola produzione, ma, e soprattutto, del consumo.

Dunque è bene che la cosa si chiami col suo nome; non versiamo in una materia di mera giustizia o di perequazione, bensì di vera e propria tassa sostanzialmente nuova, tale per gli aumenti assoluti, tale per le maggiori quantità di materie da colpire; sicchè, anche dove mostransi scemamenti, si deve immancabilmente raggiungere, sui prodotti meno colpiti, una somma superiore a quella conseguita fin qui.

La tassa non mira a colpire i produttori, bensì i consumatori; ma, rispetto a questi, badisi che sono in minima misura, quelli che adoperano la polvere da caccia per diletto, e sono invece in massima misura quelli che l'adoperano per l'industria; è a tutti noto infatti che la caccia da per ogni dove e ancor più nelle contrade agricole e nelle boschive, è esercitata quale vera industria.

Questa è la verità; non discuto se in ciò sia giustizia o no.

Se il pensiero fosse stato di mera perequazione e per puro disgravio, adottando nuovi metodi di accertamenti — che, sia detto in parentesi, son destinati a riprodurre le sperequazioni degli accertamenti della ricchezza mobile, — adottando i nuovi metodi di accertamento, io ministro, avrei ribassato le tasse, perchè, è ammessa la giustizia nell'evitare le frodi e nel far pagare la tassa su tutta la materia che ne è colpita; i maggiori accertamenti avrebbero consentite le mitigazioni della tassa medesima, anche per il fatto che si sarebbe serbato un qualche rapporto tra essi e il valore della

merce, e però si sarebbe attenuato l'interesse alla frode.

Ciò non essendosi fatto, è chiaro che la sostanza della legge consiste in un reale e nuovo aggravio contro la produzione e contro il consumo.

E questo è poco. Siccome il processo di accertamento di tutta la materia tassabile consiste in un insieme di vincoli preventivi e repressivi, e in un insieme di limitazioni dell'impiego del lavoro e del capitale — basta il divieto del lavoro notturno, — vincoli e limiti che si stabiliscono in danno di una industria abbastanza estesa; così, economicamente, è bene che non si dimentichi l'effetto deprimente della nuova legge contro questa industria che, attesa l'abbondanza dei suoi materiali e delle braccia tra noi, andava sempre più assettandosi in un modo abbastanza progressivo.

La conseguenza finale della legge pertanto, sarà che, dall'aspetto economico, il maggiore reddito che si conseguirà dal fisco, peserà parecchio; e rimarrà grave problema se, non solo dal riguardo della ricchezza pubblica, ma anche da quello del ben inteso interesse delle finanze dello Stato, la nuova legge sarà un bene o un danno.

Queste erano le osservazioni che io manifestai in seno all'Ufficio centrale, e che, ove fossero state accolte, avrebbero condotto ad alcuni emendamenti di alcuni articoli della legge; non però alla sua reiezione.

Le ho ripetute in Senato, a cura del quale lascio di tenerne il conto che crederà.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. Le osservazioni che l'onorevole preopinante ha fatto testè in Senato, come egli stesso ha detto, le aveva esposte nell'Ufficio centrale.

Non bisogna dimenticare che le polveri erano un monopolio; che quando fu abolito il monopolio si sperò che la perdita che veniva a fare il Tesoro, si sarebbe potuta ritrovare e coprire col prodotto di una tassa di fabbricazione.

Così fin d'allora la industria delle polveri è stata sempre assoggettata a vincoli, i quali possono essere stati più o meno inefficaci; ma ci sono sempre stati.

Io non entrerò in una discussione o meglio in una descrizione minuta dei diversi procedimenti che ha adottato la finanza per esigere questa tassa. Certo è che le prime prove furono infelici, che i primi ordinamenti non dettero risultati utili, e neppure gli ultimi ordinamenti riuscirono perfetti, quantunque la legge del 1887, come credo di aver dimostrato nella relazione, abbia avuto qualche efficacia.

Infatti mentre il monopolio dava circa 600,000 lire, la tassa di fabbricazione per un lungo seguito di anni e fino al 1886 non giunse mai a produrre L. 500,000: ma dopo la riforma del 1887 ha assunto aumenti progressivi ed è giunto a dare fino a un milione.

Si vede dunque che i produttori ed i consumatori poco a poco si sono dovuti abituare a pagare qualche cosa di più di quello che pagavano prima.

È un fatto però che l'esperienza prova, che anche gli ordinamenti stabiliti con l'ultima legge non riescono abbastanza efficaci e nessuno si opporrà certamente al concetto giustissimo, che tra le materie imponibili, la polvere, sia una di quelle che può e deve pagare una notevole imposta.

Essa per una parte è un oggetto di lusso, un consumo di piacere, per l'altra parte è bensì un consumo industriale, ma appunto per questa si diminuisce la tariffa e si riduce ad una proporzione abbastanza bassa.

Ora, o signori, nulla di più giusto agli occhi del vostro Ufficio centrale che il pensiero che ha avuto il ministro di ricavare un prodotto un poco maggiore da questo cespite che era rimasto inerte per tanto tempo.

L'onorevole preopinante ha osservato che in sostanza il consumatore verrà aggravato, e su questo non c'è dubbio, perchè non pagava in proporzione della tariffa. I metodi per escutere questa tassa non erano efficaci e se si adottano dei più efficaci evidentemente il consumatore sarà aggravato.

Ma l'on. preopinante converrà meco che non sarà ingiustamente aggravato, anzi io osservo che la media della tassa colle tariffe nuove si riduce a 71 centesimi, mentre adesso sarebbe di 80.

Dunque v'è piuttosto un alleggerimento che un aggravio.

Io credo anche di dover aggiungere che se-

condo le statistiche il consumo delle polveri non è cresciuto sensibilmente dal tempo in cui fu abolito il monopolio ad oggi, e siccome allora dava 600,000 lire nette e già nel 1889 ha dato un milione, con questa legge si può sperare di aumentare questo prodotto almeno di altrettanto.

Parrebbe dunque che valesse la pena, nelle condizioni attuali della finanza di non disprezzare questo vantaggio.

Queste poche parole ho creduto di dire per tranquillizzare l'animo del Senato nel votare questa legge.

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Io aggiungerò solo poche parole alle osservazioni giustissime che ha fatto l'onor. Cambray-Digny.

Io dirò all'onor. Majorana che è vero che il risultato della legge sarà di aumentare la spesa per coloro che fanno uso della polvere; ma per quanto tocca ai produttori, pei quali, come l'onorevole relatore ha dimostrato, la media della tassa risulta inferiore a quella che ora è in vigore, questa legge ha un'efficacia morale, nel senso che produce una perequazione fra tutti i contribuenti.

L'onor. Majorana sa, e anzi ne ha parlato nel suo discorso, come ci fossero in commercio delle polveri da mina le quali si vendevano a prezzo di pochissimo superiore al prezzo di fabbricazione, cioè a cent. 60 o poco più per chilogramma, mentre si sarebbero dovute vendere al minimo 50 centesimi più la tassa. Che cosa ne è avvenuto? Che le fabbriche grosse, quelle munite di apparecchi perfetti, quelle che meno potevano sfuggire alla determinazione precisa o almeno molto approssimativa della tassa, non potevano vendere a prezzo paragonabile a quello a cui vendevano i piccoli fabbricanti, che sfruttavano l'imperfezione del sistema di accertamento, il quale, invece di basarsi sulla produttività, o sulla produzione effettiva, si basava sulla capacità degli apparecchi.

Con questo disegno di legge, si raggiunse, pare a me, un duplice vantaggio: quello di dare una risorsa all'erario che ne ha bisogno: e di darla, questa risorsa, perequando il contributo, impedendo quelle ingiuste disugua-

glianze, che, l'onor. Majorana lo sa, furono una delle cause che resero invisa la tassa del macinato. Se si fosse potuto fin da principio riscuotere quella tassa coi pesatori, coll'accertamento diretto, essa non avrebbe dato luogo ai lagni gravi che hanno poi provocata la sua abolizione.

Anche per la tassa di ricchezza mobile non si direbbe che il ministro vuole aumentar le imposte se egli riuscisse a far pagare esattamente quel che ognuno deve.

Ora qui è l'istessa cosa, noi vogliamo far pagare i fabbricanti precisamente nella misura nella quale tutti devono pagare la tassa.

Io credo che l'onor. Majorana potrà tranquillizzarsi nel pensiero che, almeno dal punto di vista della giustizia, il progetto di legge ripara ad una grande mancanza.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli dei quali si darà lettura.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Art. 1.

La tassa sulla fabbricazione delle polveri piriche e dei prodotti esplodenti di qualsiasi altra specie è stabilita come segue:

Per ogni chilogramma di polvere pirica da caccia L. 1 50

Per ogni chilogramma di polvere da mina e da fuochi artificiali . . » 0 60

Per ogni chilogramma di qualsiasi altro prodotto esplodente:

da caccia e da carica di armi in genere » 2 —
da mina e da fuochi artificiali . . » 1 10

La tassa è dovuta qualunque sia la potenza esplosiva, la forma, il grado di lavorazione delle polveri e degli altri prodotti, e l'uso al quale possono essere destinati.

È esente da tassa solamente la fabbricazione di polveri ed altri esplodenti eseguita negli opifici esercitati direttamente dai Ministeri della guerra e della marina.

(Approvato).

Art. 2.

Le tasse di cui si parla nell'articolo precedente sono esenti dalle sovrimposte comunali e provinciali.

(Approvato).

Art. 3.

Le operazioni che hanno per iscopo di perfezionare o trasformare o rilavorare le polveri piriche o gli altri prodotti esplodenti, non possono compiersi se non negli opifici denunziati e durante il periodo delle lavorazioni tassate.

Per l'aggiunta di materie di qualsiasi specie, ancorchè inerti, è dovuta la tassa corrispondente al maggior peso che in tal modo acquistano le polveri piriche e gli altri prodotti esplodenti.

(Approvato).

Art. 4.

Le fabbriche di polveri piriche pagano la tassa in ragione della produttività giornaliera dell'opificio.

L'Ufficio tecnico di finanza determina l'ammontare della tassa giornaliera per le varie stagioni dell'anno, tenuto conto di una lavorazione che duri dal sorgere al tramontare del sole, ed avuto riguardo alla qualità delle materie prime e dei prodotti, alla qualità e potenza produttiva degli apparecchi, al metodo di fabbricazione e a tutte le circostanze che possono influire sulla quantità del prodotto.

Nella determinazione della tassa giornaliera le materie prime (zolfo, carbone e nitro) si considerano come già polverizzate in esenzione di tassa.

La finanza potrà munire, a proprie spese, i motori e gli apparecchi di produzione di quegli speciali strumenti indicatori che riterrà necessari al riscontro delle condizioni di lavoro denunziate.

(Approvato).

Art. 5.

Quando il fabbricante rifiuti la tassa giornaliera determinata e notificatagli dall'Ufficio tecnico di finanza, per la risoluzione dei ricorsi

si osserverà la procedura stabilita dal regolamento da pubblicarsi a norma dell'art. 41 della presente legge.

Però prima di presentare ricorso per il giudizio peritale, il fabbricante può chiedere che la tassa sia riscossa, in ragione del prodotto effettivo, accertato dagli agenti finanziari, nel qual caso saranno a suo carico le spese e le indennità al personale di vigilanza.

L'applicazione dell'accertamento diretto del prodotto è fatta di pieno diritto dall'amministrazione finanziaria, sostenendo del proprio le spese suddette, in qualunque momento lo creda opportuno, salvo gli effetti della dichiarazione per la lavorazione in corso.

(Approvato).

Art. 6.

Le fabbriche di prodotti esplosivi di qualsiasi altra specie (escluse quelle di fuochi artificiali, di che all'articolo seguente) sono sottoposte alla vigilanza permanente della finanza e pagano la tassa sulla quantità effettiva dei prodotti, accertata direttamente dagli agenti dell'Amministrazione.

L'accertamento dei prodotti, agli effetti della liquidazione della tassa, si fa all'atto dell'introduzione dei prodotti stessi nei magazzini di deposito. Questi saranno considerati come locali di fabbrica e soggetti alle prescrizioni della legge doganale per i magazzini di privata proprietà. Il passaggio dei prodotti ai magazzini di deposito deve essere immediato.

(Approvato).

Art. 7.

Le fabbriche di prodotti esplosivi destinati alla esclusiva preparazione dei fuochi artificiali, pagano la tassa stabilita dall'art. 1 della presente legge, mediante un canone semestrale da determinarsi dall'Ufficio tecnico di finanza.

Qualora il fabbricante rifiuti la determinazione del detto Ufficio, si osserverà la procedura stabilita dall'art. 4 per le fabbriche tassate in ragione della produttività giornaliera.

(Approvato).

Art. 8.

Le fabbriche indicate nel precedente articolo devono limitarsi alla preparazione dei fuochi artificiali. In tali fabbriche è vietata la produzione di polveri piriche granite, di dinamite, di fulmicotone, di fulminato di mercurio e di altri esplosivi similari.

(Approvato).

Art. 9.

Chiunque intenda esercitare un opificio per la fabbricazione della polvere da sparo o di altri prodotti esplosivi, oppure voglia aprirne uno smercio, dovrà farne la dichiarazione al sindaco.

Il sindaco, udito l'avviso della Giunta municipale, trasmetterà al prefetto con rapporto motivato la dichiarazione.

Il prefetto provvederà sulla domanda a termini della legge di pubblica sicurezza del 30 giugno 1889, n. 6144, testo unico e del relativo regolamento approvato con regio decreto 8 novembre 1889, n. 6517.

(Approvato).

Art. 10.

Ottenuta dal prefetto la licenza per l'impianto dell'opificio, i fabbricanti di polveri piriche o di altri prodotti esplosivi, non esclusi i pirotecnici, devono denunciare all'Ufficio tecnico di finanza i locali costituenti l'opificio e quelli di deposito delle materie prime e dei prodotti, i mezzi di produzione, la qualità delle materie prime, nonché il metodo di lavorazione e la specie dei prodotti finali.

(Approvato).

Art. 11.

L'Ufficio tecnico di finanza, per mezzo di una verifica nella quale accerta con processo verbale le condizioni dell'opificio in ordine alla denuncia del fabbricante, provvede alla identificazione dei locali e dei mezzi di produzione, stabilisce le opere necessarie per l'esercizio di un'efficace sorveglianza, e, dopo che queste siano state compiute, rilascia la licenza di esercizio.

(Approvato).

Art. 12.

L'opificio non può essere esercitato, se non dopo ottenuta la licenza di che all'articolo precedente.

Inoltre i fabbricanti di polveri piriche e di altri prodotti esplodenti, esclusi i pirotecnici, devono, prima di iniziare le singole lavorazioni, presentare all'Ufficio tecnico le corrispondenti dichiarazioni. Queste non possono comprendere giorni di lavorazione che non siano in uno stesso mese solare.

(Approvato).

Art. 13.

Il periodo continuativo della lavorazione per le fabbriche che pagano la tassa in ragione della produttività giornaliera o sul prodotto effettivo, non può essere inferiore a tre giorni.

(Approvato).

Art. 14.

La durata giornaliera della lavorazione per tutte le fabbriche di polveri piriche ed altri prodotti esplodenti, dev'essere ristretta alle ore dal sorgere al tramontare del sole.

(Approvato).

Art. 15.

Quando, per motivi di forza maggiore, debba venir sospesa la lavorazione nelle fabbriche tassate secondo la produttività giornaliera, è ammessa la revisione della dichiarazione di lavoro e la detrazione della tassa corrispondente al periodo per il quale gli apparecchi rimangono sotto sigillo.

Se avviene la sospensione del lavoro per causa di esplosione, lo sgravio della tassa si computa dal momento, legalmente provato, in cui avvenne questa esplosione.

La denuncia della sospensione di lavoro e del fatto che l'ha determinata, potrà essere presentata tanto ai delegati della finanza, quanto ai reali carabinieri od all'autorità di pubblica sicurezza.

(Approvato).

Art. 16.

Coloro che posseggono apparecchi atti alla fabbricazione di polveri piriche o di prodotti esplodenti, non esclusi i fuochi artificiali, ancorchè intendano di tenerli inoperosi, sono obbligati a farne denuncia all'Ufficio tecnico di finanza, che ne cura la verifica, l'identificazione e il suggellamento.

Ove la inoperosità degli apparecchi duri da due anni, s'intenderà che l'opificio non abbia più la destinazione che gli fu assegnata, ed il possessore, a seguito di notificazione in via amministrativa, con la quale verrà dichiarato che la licenza di cui fosse provvisto ha cessato di avere efficacia, sarà in obbligo di smontare gli apparecchi in modo da renderli assolutamente inadatti alla produzione.

I comuni devono impedire la costruzione od il collocamento di gombi nel suolo pubblico o di spettanza comunale, e provvedere alla immediata distruzione di quelli che già vi esistessero.

(Approvato).

Art. 17.

La liquidazione della tassa sulla fabbricazione delle polveri piriche e dei prodotti esplodenti è fatta dall'Ufficio tecnico di finanza, alla fine di ogni mese. La riscossione è eseguita nei modi e con le forme che saranno stabilite nel regolamento per l'esecuzione della presente legge, in due eguali rate quindicinali, a scadenza rispettiva di quindici giorni l'una, di un mese l'altra, dal dì della liquidazione.

I fabbricanti devono dare una cauzione corrispondente al presunto ammontare della tassa per una lavorazione di cinquanta giorni.

I pirotecnici pagano il canone semestrale a rate bimestrali anticipate, e presta o una cauzione corrispondente ad una rata. Ove non paghino la rata prima che incominci il bimestre, sono sospesi dall'esercizio mediante decreto dell'Intendenza di finanza, e la cauzione si devolve all'erario.

È fatta facoltà al Ministero delle finanze di stabilire che le tasse e i canoni siano versati direttamente nelle tesorerie dello Stato.

(Approvato).

Art. 18.

Chiunque venda, anche per una sola volta ed in qualsiasi quantità, polveri piriche od altri prodotti esplodenti, compresi i fuochi artificiali, deve essere in possesso di licenza, rilasciata dalla autorità di pubblica sicurezza del circondario.

Questa licenza è soggetta alla tassa di L. 10, vale per la persona e per il luogo in essa indicati, ed è efficace soltanto per l'anno solare al quale si riferisce.

La licenza di esercizio, indicata all'art. 11, non esonera i fabbricanti ed i pirotecnici dall'obbligo della licenza di vendita.

Per ottenere il rilascio o la rinnovazione della licenza, occorre ne sia fatta domanda all'autorità di pubblica sicurezza del circondario almeno tre mesi prima.

È vietata la vendita girovaga di polveri piriche, di prodotti esplodenti e di fuochi artificiali.

Sono esclusi dall'obbligo della licenza i tiri a segno governativi, provinciali e comunali.

(Approvato).

Art. 19.

La licenza prescritta dall'art. 21 della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144 (serie 3^a), per il trasporto delle polveri piriche e dei prodotti esplodenti, non può essere rilasciata se colui che ne fa domanda non giustifichi la provenienza legittima delle polveri e dei prodotti che egli trasporta.

Per il deposito di polveri piriche e di altri prodotti esplodenti, oltre la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza richiesta dal detto articolo, occorre anche quella dell'Ufficio tecnico di finanza.

È inoltre obbligatoria la tenuta di un registro che ponga in evidenza il movimento giornaliero delle polveri e dei prodotti esplodenti.

L'obbligo di tenere il registro è esteso ai fabbricanti ed ai pirotecnici.

(Approvato).

Art. 20.

Nelle fabbriche di polveri piriche e di altri prodotti esplodenti non è permesso l'esercizio di altre industrie.

(Approvato).

Art. 21.

Gli agenti governativi hanno sempre la facoltà di entrare nelle fabbriche e nei locali annessi, nei magazzini di deposito e negli esercizi di vendita, per farvi le necessarie verificazioni.

In caso di sospetti di contravvenzione alla presente legge, hanno inoltre la facoltà di adire l'autorità giudiziaria per ottenere il permesso di procedere a perquisizioni domiciliari, con l'intervento di un ufficiale delle guardie di finanza o di altro delegato di polizia giudiziaria.

(Approvato).

Art. 22.

È punito con una multa fissa di L. 1000:

1° chiunque falsifichi, tolga, guasti, rompa od in qualsiasi modo manometta i contrassegni, i bolli, i suggelli od i congegni applicati dall'Amministrazione, ovvero ritenga, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli, punzoni, che siano falsi o identici a quelli usati dall'Amministrazione, ovvero alteri gli apparecchi ed i meccanismi verificati ed identificati dagli agenti della finanza;

2° chiunque, senza essere provveduto della licenza dell'Ufficio tecnico di finanza, fabbrichi in qualsivoglia modo, perfezioni, trasformi o rilavori polveri piriche e prodotti esplodenti, o vi aggiunga materie di qualsiasi sorta, anche se inerti, oppure prepari fuochi artificiali;

3° il pirotecnico che, sebbene provveduto della licenza per la preparazione di fuochi artificiali, produca polvere pirica granita, dinamite, fulmicotone, fulminato di mercurio od altri esplodenti similari.

(Approvato).

Art. 23.

È punito con multa fissa di L. 600:

1° il fabbricante che metta mano a qualsiasi operazione di fabbricazione, o trasformi, perfezioni o rilavori polveri od altri esplodenti senza essere in possesso della dichiarazione di lavoro vidimata dall'Ufficio tecnico di finanza, oppure lavori in tempo non compreso nella dichiarazione;

2° il pirotecnico che intraprenda una qualsiasi delle operazioni riguardanti la prepara-

zione dei fuochi artificiali, senza essere provveduto della bolletta comprovante il pagamento anticipato della rata bimestrale del canone impostogli;

3° il fabbricante o pirotecnico che lavori con apparecchi diversi dai dichiarati o ne accresca la capacità, ovvero non denunci preventivamente le modificazioni che aumentino in qualsiasi modo la potenza produttiva della fabbrica.

(Approvato).

Art. 24.

Sono puniti con multa fissa di L. 500:

1° i fabbricanti e i pirotecnici che non si attengano strettamente al metodo di lavorazione denunciato;

2° i fabbricanti e pirotecnici che adoperino materie diverse da quelle indicate nella dichiarazione di lavoro;

3° i fabbricanti tassati in ragione del prodotto effettivo, quando tentino di sottrarre in qualsiasi modo il prodotto al pagamento della tassa o tengano ammonticchiati, depositati od altrimenti custoditi i prodotti in luoghi diversi dai magazzini di deposito;

4° coloro che non provino di avere denunciato immediatamente ed in ogni caso prima che il fatto sia scoperto dagli agenti governativi, il guasto o la rottura accidentale dei contrassegni, bolli o suggelli applicati dall'amministrazione.

La contravvenzione, di che al numero 2, è legalmente provata anche dalla sola presenza, in fabbrica, nelle aree o nei locali annessi di materie non corrispondenti alle dichiarate.

(Approvato).

Art. 25.

Per ciascun apparecchio non denunciato, atto a fabbricare, a rilavorare od a perfezionare polveri piriche, prodotti esplodenti o fuochi artificiali, si applica una multa fissa di L. 50.

(Approvato).

Art. 26.

È punito con la multa fissa di L. 500:

1° chiunque venda polvere pirica od altro

prodotto esplodente, cartucce cariche di materia esplodente, o fuochi artificiali, senza che abbia ottenuta e conservi nel locale di vendita la licenza a lui intestata, e chiunque faccia vendita girovaga;

2° l'esercente di tiri a segno (esclusi i governativi, provinciali e comunali) od altri, che somministri ai tiratori polvere pirica e prodotti esplodenti, senza essere provveduto della licenza.

Le contravvenzioni considerate nel presente articolo sussistono anche nel caso in cui la vendita apparisca fatta sotto forma di regalo agli acquirenti di altre merci o di scambio di merci o di compenso per prestazione di opera, ed è provata anche dalla sola esistenza di polveri, prodotti esplodenti, cartucce cariche, o fuochi artificiali, in un esercizio aperto al pubblico.

(Approvato).

Art. 27.

Sono puniti con multa fissa di L. 50, coloro che vendano micchie, o capsule, o cartucce vuote con capsule senza che nello esercizio di vendita esista la licenza intestata al nome del conduttore.

È applicabile la multa anche quando la vendita apparisca sotto forma di regalo, di scambio di merci o di compenso come sopra è detto, ed è parimenti provata questa vendita anche dalla sola esistenza di micchie o capsule in un esercizio aperto al pubblico.

(Approvato).

Art. 28.

L'istituzione di depositi di polveri piriche o di altri prodotti esplodenti senza la licenza dell'Ufficio tecnico di finanza, richiesta dall'art. 19 è punita con una multa fissa di L. 500.

La tenuta irregolare dei registri, di che al detto articolo, per la quale si renda impossibile accertare il movimento delle materie depositate, ovvero le discordanze gravi tra lo stato di magazzino ed i risultamenti dei detti registri, sono punite con multa fissa di L. 100.

La mancanza dei registri o la negata presentazione di essi agli agenti governativi, sono punite con la multa fissa di L. 200.

(Approvato).

Art. 29.

È punito con una multa fissa di L. 1000 chi si opponga all'ingresso degli agenti governativi nelle fabbriche e locali annessi, nei magazzini di deposito e negli esercizi di vendita, od impedisca ad essi agenti il libero esercizio delle loro attribuzioni.

(Approvato).

Art. 30.

Le contravvenzioni che non siano espressamente previste dagli articoli precedenti e le infrazioni alle discipline che saranno stabilite per regolamento, sono punite con multa da lire 10 a L. 100.

(Approvato).

Art. 31.

La recidiva in contravvenzione alla presente legge od al regolamento, dà luogo all'applicazione del doppio della multa comminata. Contro i recidivi potrà anche essere pronunciata l'interdizione dall'esercizio per tempo determinato o indeterminato.

(Approvato).

Art. 32.

Le multe sancite dalla presente legge vengono applicate indipendentemente dalle altre pene stabilite dal Codice penale e dalla legge di pubblica sicurezza, e quando, col fatto che ha dato luogo alla contravvenzione, sia stata defraudata una tassa di fabbricazione o di vendita, il contravventore è tenuto ad eseguirne il pagamento.

Ove il fatto costituente la contravvenzione non cada sotto la sanzione del Codice penale o della legge di pubblica sicurezza, e prima che il giudice ordinario abbia pronunciata la sentenza e questa sia divenuta definitiva, il contravventore può chiedere che l'applicazione della multa sia fatta in sede amministrativa.

(Approvato).

Art. 33.

I processi verbali per l'accertamento delle contravvenzioni vengono compilati dagli agenti scopritori e fanno fede in giudizio fino a prova contraria.

(Approvato).

Art. 34.

Cadono in confisca:

a) gli apparecchi, le materie prime e i prodotti sequestrati a danno di chiunque fabbrichi o rilavori o perfezioni polveri piriche od altri prodotti esplosivi, non esclusi i fuochi artificiali, o vi aggiunga materie di qualsiasi sorta anche se inerti, senza essere provveduto della licenza dell'Ufficio tecnico di finanza;

b) gli apparecchi esistenti nelle fabbriche e non denunciati, nonchè i prodotti e le materie diverse da quelli dichiarati;

c) le polveri piriche ed i prodotti esplosivi, non esclusi i fuochi artificiali, sequestrati a danno di chiunque ne faccia la vendita senza essere in possesso della licenza dell'autorità di pubblica sicurezza o ne faccia vendita girovaga;

d) le polveri ed i prodotti esplosivi rinvenuti in depositi, per i quali non sia stata rilasciata licenza dall'Ufficio tecnico di finanza;

e) le polveri, i prodotti esplosivi, compresi i fuochi artificiali, trasportati senza la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza.

(Approvato).

Art. 35.

L'Amministrazione provvederà alla vendita od alla distruzione delle polveri piriche e dei prodotti esplosivi sequestrati qualora riconosca essere difficile, dispendioso o pericoloso il trasportarli o custodirli.

Il prezzo che fosse ottenuto dalla vendita sarà dato al sequestratario, ove non sia pronunciata la confisca.

(Approvato).

Art. 36.

L'azione per il più o il meno riscosso si prescrive nel termine di due anni, tanto per l'Amministrazione quanto per il contribuente.

Però l'Amministrazione conserva ancora per un anno il diritto al risarcimento del danno sofferto, verso l'impiegato al quale fosse imputabile la mancata o la incompiuta riscossione.

Queste prescrizioni speciali non hanno luogo ni caso di frode.

(Approvato).

Art. 37.

Gli impiegati dello Stato ed altri agenti pubblici che si rendessero colpevoli di complicità nelle contravvenzioni sopra indicate, saranno puniti come i contravventori, ed inoltre destituiti.

(Approvato).

Art. 38.

Il credito dello Stato per la tassa, per le spese giudiziali e per le multe è privilegiato sui mobili e sui prodotti dell'opificio a norma dell'art. 1958, n. 1, del Codice civile.

Sussidiariamente è privilegiato il credito stesso sull'immobile, limitatamente però alla tassa e alle spese giudiziali, a norma dell'articolo 1962 dello stesso Codice civile.

(Approvato).

Art. 39.

Alle voci nn. 52 e 53 della tariffa generale dei dazi doganali che riguardano la polvere da fuoco ed altre materie esplodenti, le capsule esplodenti e cartucce, sono sostituite le seguenti:

N. 52. *Polveri piriche ed altri prodotti esplodenti:*

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| a) polvere da mina . . . | L. 150 per quintale |
| b) » da caccia . . . | » 200 » |
| c) altri prodotti esplodenti | » 180 » |

Tanto sulle polveri da mina e da caccia (fabbricate con nitro, zolfo e carbone) quanto sugli altri prodotti esplodenti, oltre il dazio, si riscuote la soprattassa eguale alla tassa interna di fabbricazione.

N. 53. *Cartucce, capsule e miccie:*

- | | |
|--|--------------|
| a) cartucce vuote senza capsule L. | 60 al quint. |
| b) » vuote con capsule . . . | » 160 » |
| c) » cartucce cariche . . . | » 270 » |
| d) » capsule | » 260 » |
| e) { miccie da minatori. | » 50 » |
| { più il dazio proprio dell'involucro. | |

Sono da considerarsi cartucce cariche anche quelle le quali, in luogo della polvere pirica, contengano altra qualsiasi materia esplodente atta allo sparo.

Nelle miccie da minatori il peso dell'involucro si considera uguale ai $\frac{2}{3}$ del peso intiero sul quale grava il dazio fisso di L. 50.

(Approvato).

Art. 40.

La fabbricazione di polveri piriche e di altri prodotti esplodenti destinati all'esportazione, sarà esente da tassa, purchè avvenga sotto la osservanza delle discipline che verranno stabilite con decreto reale, sia riguardo alle condizioni di sicurezza degli opifici, dei mezzi e processi di produzione, sia riguardo al tempo della lavorazione e al modo di accertamento del prodotto.

Le polveri e gli altri esplodenti fabbricati per l'esportazione, dovranno essere introdotti immediatamente in magazzini assimilati ai depositi doganali privati, dopo di che verranno considerati, a tutti gli effetti, come esteri.

Le spese per l'accertamento del prodotto e per la vigilanza sui depositi saranno a carico dei fabbricanti.

(Approvato).

Art. 41.

È abrogato il testo unico delle leggi sulla tassa di fabbricazione delle polveri piriche e degli altri prodotti esplodenti, approvato col regio decreto del 7 settembre 1887, n. 4934 (serie 3^a).

Con decreto reale, udito il parere del Consiglio di Stato, sarà provveduto mediante regolamento alla esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 42.

Entro quindici giorni dall'applicazione della presente legge, i fabbricanti (compresi i piro-tecnici) e tutti coloro che hanno obbligo di essere provveduti della licenza di deposito, richiesta dall'art. 21 della legge di pubblica sicurezza, dovranno denunciare all'Ufficio tecnico di finanza le qualità e quantità di prodotti tenuti in deposito.

Prendendo per base l'accertamento da farsi dal detto Ufficio, sarà aperto il registro di che all'articolo 19.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo progetto di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Discussione del progetto di legge: Modificazioni della legge 4 dicembre 1879, N. 5168, concernente gli assegni vitalizi ai veterani delle guerre 1848-49. (N. 53).

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Verga di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, VERGA legge:

Articolo unico.

All'articolo 7 della legge 4 dicembre 1879, n. 5168 (serie 2^a) è sostituito il seguente:

Nei limiti stanziati in bilancio colla legge suddetta e con le successive 22 luglio 1881, n. 349 (serie 3^a), 3 luglio 1888, n. 5505 (serie 3^a), 2 marzo 1884, n. 1958 (serie 3^a), 22 aprile 1886, n. 3821 (serie 3^a) basterà d'ora in poi per l'ammissione dei sott'ufficiali, caporali e soldati all'assegno vitalizio, che i medesimi, oltre all'aver servito con regolare arruolamento nei corpi combattenti sotto i Governi nazionali del 1848-49 ed essere privi di mezzi di sussistenza, soddisfacciano alle condizioni seguenti:

a) Abbiamo o ripreso servizio in una almeno delle guerre successive, compresa la campagna di Crimea, o provino con validi documenti dinanzi alla Commissione di esserne stati impediti da gravissimi ostacoli, o abbiano sofferto prigionia od esilio per causa politica;

b) Non abbiano di propria volontà servito posteriormente alcuno dei Governi restaurati;

c) Non siansi resi indegni per fatti delittuosi o disonoranti.

L'aggiudicazione degli assegni vitalizi sarà fatta dalla Commissione secondo le norme da essa finora seguite: ed il pagamento dei detti assegni avrà luogo a misura che vi saranno somme disponibili, sul fondo di lire 790,000 stanziato a questo effetto sul bilancio della guerra.

I sott'ufficiali, caporali e soldati che in virtù della presente legge o delle precedenti abbiano diritto ad assegno vitalizio e non lo abbiano fin qui fatto valere, invieranno senza prescrizione di termini le loro domande, corredate dai relativi documenti, al ministro della guerra o della marina.

Questa disposizione si estende anche agli ufficiali, contemplati nella legge del 7 luglio 1876, n. 3213 (serie 2^a) i quali avendo titolo all'assegno non abbiano finora potuto farlo valere.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Senatore MEZZACAPO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MEZZACAPO, *relatore*. Debbo riferire al Senato, che mi fu trasmessa una petizione che porta il n. 31 a proposito di questo progetto di legge.

Siccome questa petizione, piuttosto che ai veterani delle guerre 1848-49, si riferisce a danni politici riportati da famiglie, e questi danni non riguardano il presente disegno, così questa petizione tutt'al più si potrà mandarla al ministro dell'interno, che, avendo fondi speciali in bilancio per quest'uso, vedrà che cosa vi sia da fare.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo si voterà domani a scrutinio segreto.

Il signor relatore propone che la petizione n. 31 relativa a questo progetto di legge venga trasmessa al signor ministro dell'interno.

L'onorevole ministro della guerra accetta la trasmissione di questa petizione al ministro dell'interno?

PELLOUX, *ministro della guerra*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta dell'Ufficio centrale relativa alla petizione n. 31: chi la approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Discussione del progetto di legge: « Contingente di prima categoria per la leva militare da eseguirsi sui giovani nati nel 1871 » (N. 52).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge:

Contingente di prima categoria per la leva militare da eseguirsi sui giovani nati nel 1871.

Si dà lettura del progetto di legge:

Il senatore, *segretario*, VERGA dà lettura del progetto di legge.

(Vedi stampato N. 52).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge, e do facoltà di parlare al signor senatore Angioletti.

Senatore ANGIOLETTI. Dichiaro che darò il mio voto favorevole a questo disegno di legge, perchè lo ritengo atto a migliorare, a corroborare le file dell'esercito, e glie lo darò perchè mi fa anche sperare altri miglioramenti, i quali serviranno ad avvicinare sempre più le nostre cose militari a quello stato di possibile perfezione che è nel desiderio di tutti.

Questa leva, che io dirò straordinaria, di 95,000 uomini e la implicita soppressione di 13,000 uomini della seconda categoria, fa rinascere in me una speranza già sopita da 20 anni ed ora quasi morta; la speranza di vedere definitivamente condannata a sparire la seconda categoria, la quale come è attualmente costituita crea spese ed imbarazzo in tempo di pace, e della quale non potrà farsi serio conto in tempo di guerra.

Infatti, io credo che non si possa pretendere che in tempo di guerra debbano rendere servizi efficaci coloro che non essendo mai stati iniziati seriamente alla vita militare, di questa nulla sanno, nulla conoscono, non l'apprezzano, nè sentono per essa nessuna attrattiva; anzi sapendo di essere stati dalla sorte esonerati dal servizio, lo sfuggono, lo temono, ed io non esito a dire che lo aborriscono.

Fare serio assegnamento su questa seconda

categoria, io credo sia un crearsi una illusione che può riuscire dolorosissima. Informino su questo proposito la riuscita dei nostri quinti battaglioni del 1866, e su più larga scala la riuscita delle guardie mobili francesi nella guerra del 1870.

Per avere soldati non basta di mettere la divisa addosso e le armi in mano a uomini svogliati; anzi questo è proprio il caso di dire che l'abito non fa il monaco, ed il bastone non fa l'alpinista. Dai soldati veri si può pretendere che sul campo di battaglia facciano il loro dovere, ma non da quelli che sono soldati solamente di nome e che posti nelle file essi fanno più male che bene, e in certi momenti possono anche arrecare danni incalcolabili.

Onorevole signor ministro, perseveri nella sua idea che è buona, faccia sparire definitivamente dai quadri dell'esercito questa antipatica seconda categoria, che non è nè carne, nè pesce e ne avrà l'approvazione di tutti coloro che desiderano che il paese abbia un esercito composto di elementi omogenei, compatto, istruito, disciplinato e forte.

E l'incoraggiamento a farlo, se pure ha bisogno d'incoraggiamento, o dirò meglio il buon esempio, può prenderlo dal suo collega onorevole Di Saint-Bon, il quale essendo altra volta ministro della marina non usò misericordia per quella certa categoria di navi giudicate da lui non atte a combattere e non degne di presentarsi dinanzi al nemico.

Questo mio risentimento, questa mia avversione contro questa seconda categoria, potrebbe parere in questo momento atto poco generoso, perchè io la vedo agonizzante, ma chi ci dice che mentre l'onore Pelloux si è già dichiarato col fatto suo avversario, non possa venir poi un altro ministro il quale pensi a rimarginare la ferita fattale con questa legge e rimetterla in ballo? È dunque giustificato il mio desiderio di vederla morta e diligentemente sotterrata.

Nell'anno venturo, onore signor ministro, ne prenda 100,000 degli uomini, o meglio prenda tutti quelli che non sono esentati per ragioni di famiglia e che per la loro costituzione fisica sono i più atti al servizio delle armi e li tenga obbligati nella prima categoria per 10, ed anche se occorre per 11 anni, e alla fine dei conti avrà in complesso circa un milione di soldati, ma soldati veri che basteranno per la difesa

del nostro paese e che varranno più e costeranno meno di due milioni di soldati sulla carta.

Nè coloro che vogliono la nazione armata, fra i quali sono anch'io, avrebbero da lagnarsene, perchè io credo che tutti quei giovani che non potessero trovar posto nella prima categoria lo troverebbero nella terza che diventerebbe seconda ed ultima: ma con doveri meglio definiti, meglio adattati alla parte di sussidiaria dell'esercito - non come facente parte dell'esercito stesso - che essa dovrebbe sostenere tanto in tempo di pace, quanto in tempo di guerra.

Organizzati un po' meglio di quello che non sono ora, potrebbero questi giovani nei primi 10 anni della loro iscrizione sui ruoli essere abilitati a rendere al paese utili servizi.

Per promuovere la loro istruzione, basterebbe esigere che frequentassero militarmente il tiro nazionale, il quale dovendo servire a loro quasi esclusivamente potrebbe considerarsi come una istituzione loro propria.

Si potrebbe affidare ai loro ufficiali nei singoli luoghi la direzione del tiro, ed obbligar tutti i militi, almeno delle prime 10 classi, ad intervenire militarmente a quelle istruzioni.

Evochi, onor. ministro, la memoria della defunta guardia nazionale, la quale senza gravare l'erario faceva di ogni individuo un milite, lo distraeva, specialmente nei giorni festivi, da tendenze perniciose e sapeva rendere alle singole città servizi non indifferenti.

Ma io non voglio dilungarmi di più sopra questi dettagli per non aver l'aria di dar consigli all'onor. ministro della guerra, il quale non ne ha bisogno, ma voglio applaudire all'iniziativa da lui presa allo scopo di migliorare la fibra dell'esercito e voglio augurarmi che egli saprà formarlo con stoffa di una sola qualità, della qualità più solida, che nel nostro paese non manca, e io credo che tutto sta nel saperla scegliere e nel saperla adoperare.

Così facendo diventerebbe inutile questa legge di tutti gli anni che ci sta davanti, e verrebbe anche ad essere soppresso il sistema dell'estrazione a sorte.

Infatti perchè, domando io, affidare alla sorte la scelta di quegli uomini ai quali poi il Capo dello Stato, il Re - che Dio conservi lungamente all'affetto, alla venerazione dei suoi 30,000,000 di figli - il Re dovrà poi affidare la conserva-

zione, la difesa di tutto quanto abbiamo di più prezioso, della nostra indipendenza.

A che giova, a chi giova questo sistema dell'estrazione a sorte?

Alla solidità dell'esercito no, perchè salta subito agli occhi quanto sia preferibile avere uomini perfettamente sani, anzichè quelli che si trovano per l'appunto nelle condizioni fisiche volute dall'elenco delle infermità; all'interesse delle famiglie neanche, perchè, se ad un padre di famiglia, che abbia due figli, uno dei quali perfettamente sano e l'altro così e così, si domandasse quale dei due darebbe più volentieri o meglio con minor dispiacere, vi risponderebbe il più sano.

Ma, dicono i fautori della durata del servizio per tre anni, il bilancio non vi permetterà di tenere sotto le armi 300,000 uomini, e voi sarete costretti a congedarne una parte, con danno evidente della loro istruzione e della vostra educazione morale.

L'osservazione è giusta; ed io, che sono un po' partigiano del servizio di tre anni, trovo che ha molto valore.

Ma però domando all'onor. ministro della guerra: non si potrebbe trovare il modo di affrettare l'istruzione, l'educazione della truppa e far sì che quello che si ottiene ora in tre anni si potesse ottenere in due anni e mezzo e anche in due?

Io credo che se questo rimedio si cercasse in una migliore dislocazione della truppa vi si troverebbe.

Sono parecchi anni che io non mi occupo più di cose militari, nè ho sotto gli occhi un quadro che mi dimostri come le truppe sono distribuite sulla superficie del nostro paese; ma suppongo che su per giù lo siano come erano alcuni anni fa, e cioè nelle città principali del Regno i comandi di Corpi d'esercito e di Divisione e poi tanta truppa quanto le caserme ne possono contenere, il resto distribuito quà e là dove vi sono stabilimenti penitenziari da guardare, e dove sono caserme, ed a preferenza ove sorgono quelle fatte costruire dai municipi apposta per avere la truppa nei luoghi loro.

Ebbene, se questa mia supposizione è giusta, credo che queste disposizioni non siano fatte nè per facilitare l'istruzione e l'educazione delle truppe, nè per eccitare, nè per mantenere lo spirito militare ad un livello alto; e credo di

non ingannarmi se dico che ispirandosi al sentimento del dovere ed all'amore della professione scelta, tutti gli ufficiali, compresi quelli più elevati di grado, desiderano sempre di avere fra le mani tanta truppa quanta ne occorre per poter comporre con le diverse armi corpi tattici, o piccoli o grandi, e durante il corso dell'anno applicare al terreno quegli studi che si stanno facendo nelle scuole, e credo anche di dir bene se dico che per parecchi di loro questo rimane allo stato di puro desiderio, perchè la dislocazione delle truppe non è fatta con criteri militari, ma per ragioni diverse.

Onde io sono d'opinione che sarebbe ben fatto il correggere l'attuale dislocazione nel senso di raggruppare le truppe in luoghi atti a sviluppare la passione del mestiere che nasce e si mantiene viva solo quando si vive in mezzo a loro e per loro.

Una dislocazione troppo sparsa è difettosa per ragioni ovvie che mi risparmierei di dire, ma anche quella che agglomera nelle città grandi una quantità di truppa e ve la tiene per anni ed anni, ha i suoi difetti. In una grande città ufficiali e soldati non vivono la loro vita naturale che dovrebbe esser quella militare, ma vivono la vita degli altri cittadini, delle cose militari generalmente parlando, non si occupano che nei momenti in cui vi sono strettamente obbligati.

Ma di più vi sono alcuni luoghi in cui queste occupazioni esigono sforzi non indifferenti.

Vi sono talune città, Napoli per esempio, in cui alcune caserme sono distanti 5 o 6 chilometri dalla piazza d'armi e altre caserme sono distanti 6 o 7 chilometri e anche più dal campo del tiro al bersaglio. Si capisce subito che i soldati che hanno cominciato e finito il servizio in questo luogo, quando sono per prendere il congedo, potranno dire di aver camminato molto, ma io dico che avranno concluso ben poco.

Quanto agli ufficiali, che debbo dirvi, signori miei? Mi limiterò a narrarvi come parlando, un giorno, or son parecchi anni, con il non mai abbastanza compianto generale Alfonso Lamarmora, dei grandi e nobili servizi resi (dico grandi perchè furono veramente grandi e dico nobili perchè furono resi senza ostentazione, senza millanterie), dei grandi e nobili servizi resi alla patria dall'artiglieria piemontese nelle guerre nazionali e nella guerra politica di Crimea

egli mi diceva: Il maggior vanto, il primo onore di quella bella riuscita, si deve alla Venaria, al luogo nel quale quell'arma fu istruita ed educata,

Quando noi eravamo là, egli mi disse, l'istruzione ed il servizio occupavano, assorbivano piacevolmente tutto il nostro tempo. E se qualche rara volta ci veniva fatto di andare a teatro, anche a teatro si parlava delle cose di caserma e di piazza d'armi. Ma quando fummo trasferiti a Torino accadeva il rovescio; in caserma ed in piazza d'arme non si parlava che del teatro.

Io non voglio dire con questo che le nostre truppe; debbono tenersi sempre in campi permanenti non voglio dire che noi dobbiamo fare come facevano i nostri antichi padri di questa Roma, or sono 2000 anni, quando volevano prepararsi alla guerra, ma credo che la dislocazione delle truppe potrebbe essere migliorata.

Ho accennato poco fa alla città di Napoli come un luogo ove la truppa si affatica senza corrispondenti vantaggi; accennerò ora, come per antitesi a Caserta ove potrebbe essere concentrato un corpo d'esercito tutto intiero, con artiglieria, cavalleria, genio, ed anche sussistenze, ambulanze, insomma con tutti i suoi annessi e connessi.

A Caserta - e quando dico Caserta, voglio dire Maddaloni, Santa Maria, Capua, ecc. - a Caserta un comandante di corpo d'esercito troverebbe tutto quello che occorre per provvedere ad una continua e razionale istruzione ed educazione delle truppe. Troverebbe il piano, il monte, il fiume, la fortezza; troverebbe maneggi, piazza d'armi, bersagli, tutto insomma, tutto quello che occorre e tutto comodamente disposto.

Ora, domando io, onorevoli colleghi, se non credete che l'istruzione e l'educazione della truppa ne guadagnerebbe, e che lo spirito militare degli ufficiali non ne sarebbe sollevato? Credo anche che, come Caserta, nel nostro paese si potrebbero scegliere altri luoghi i quali si presterebbero egualmente bene.

Io mi sono creduto in dovere di porre queste considerazioni sotto gli occhi del ministro della guerra, il quale sa tante cose e più di me, perchè è ministro, perchè è nel bel mezzo della sua carriera, il quale sa, ancora come sappiamo tutti, che la maggior parte dei nostri ufficiali non avendo fatta la guerra, che da 25 anni,

grazie a Dio, non ha messo piede nel nostro paese, troverebbero utilissimo, troverebbero prezioso lo studio del modo pratico col quale si muovono e si dispongono le truppe delle diverse armi sul terreno accidentato.

Lo studio delle cose militari è quello della tattica, che particolarmente si studia nelle scuole, è utilissimo, è necessario, è indispensabile, ma la pratica lo completa.

Perchè, chi non sa che da una posizione bene scelta sia per attaccare come per difendersi, dipende spesso la sorte di una battaglia? Ma chi non sa che la sorte di una battaglia dipende spesso da una manovra, da una semplice marcia, più o meno bene, più o meno sollecitamente eseguita?

Chi non sa poi che dall'esito d'una battaglia dipendono le sorti d'una nazione?

Nè vorrei mi si dicesse che questi studi si fanno nell'occasione delle manovre annuali, perchè io non sarei di quell'avviso: io credo che quelli, più che studi, sono esami, esami dati e presi senza il necessario studio preparatorio.

Concludendo e riepilogando, io mi permetto di raccomandare all'onor. ministro della guerra due cose: la prima delle quali è di prendere nella prima categoria tutti i giovani che non siano esentati, per ragioni di famiglia, e che per la loro complessione e costituzione fisica siano i meglio adatti al servizio delle armi; allargando l'elenco delle infermità tanto quanto occorra per averne approssimativamente 100 mila. Ma io mi accontenterei anche di 95 mila ed anche di 90 mila; in quanto che lo scarto dei meno abili sarebbe più largo con che fossero tenuti nella prima categoria per 10 ed anche per 11 anni; e se il bilancio lo permette tenerli sotto le armi per 3 anni, e se le esigenze del bilancio non lo permettono, rimandarne a casa, per esempio, la metà, congedando quelli che ebbero la fortuna di nascere nel primo semestre di quel certo anno, o mandarne a casa un terzo, congedando quelli che nacquero nel primo quadrimestre, ecc., ecc., salvo a chiamarli per i primi quando le esigenze del servizio lo richiedessero.

In secondo luogo gli raccomando di correggere, di migliorare la dislocazione delle truppe. Ho detto bene, ho detto male?

All'onor. ministro della guerra la non ardua sentenza.

Chè se queste mie poche parole che or sono 20 anni andarono perdute nell'aula senatoriale di Firenze, avessero la fortuna di essere ora accolte dall'onor. ministro, io me ne rallegrerei perchè vi scorgerei un miglioramento nelle nostre cose militari, altrimenti dovrò desiderare, e lo desidererò, di essermi ingannato, di aver detto male.

Senatore PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PIERANTONI. Io ignoro se gli onorevoli colleghi abbiano ricevuto le circolari di un comitato formatosi in Rio de Janeiro per raccomandare a noi di essere oratori presso il Ministero al fine di ottenere dalla Corona provvedimenti di umanità e di prudenza politica, un'amnistia.

Nelle nostre colonie vivono sventurati campagnuoli che furono dichiarati contumaci al servizio militare e condannati come renitenti alla leva, perchè non ebbero i mezzi di tornare nel Regno.

Non ho simpatia per coloro, che deliberatamente sfuggono al servizio della patria; compianto le vittime della miseria. L'emigrazione può essere robustezza, nerbo della civiltà; l'emigrazione forzata da un errore non giova alla patria, ci nuoce all'estero. Gli sventurati che invocano la clemenza sovrana hanno molto sofferto, sperano che nella celebrazione del quarto centenario della scoperta dell'America, al pensiero di quella grande festa dell'umanità, il Governo responsabile vorrà invocare la clemenza sovrana.

Dopo che il comitato mi ha fatto l'invio di una specie di petizione, ho ricevute lettere particolari dal Brasile. Mi è sempre bello di recare qui dentro la parola dei nostri cittadini lontani.

Ho letto che in Genova si è costituito un comitato che in occasione della festa pensa indirizzare simigliante prece alla Corona. Io conosco l'animo militarmente fiero del ministro della guerra, ma lo so prudente uomo politico, umano, cittadino: spero ch'egli vorrà raccogliere la mia raccomandazione e rispondermi con una parola di leale promessa.

Ciò detto, io non prenderò parte nella discussione sul bilancio del Ministero della guerra,

debbo solamente ringraziare l'onorevole senatore Angioletti per aver parlato delle condizioni specialissime, per cui Caserta dovrebbe essere un grande centro militare e la sede di un grande corpo di esercito.

L'onorevole Angioletti ricorderà che nei paesi, che fanno corona a Caserta, vi sono edifizii stupendi, oggi a torto abbandonati. Ricordo che essendo deputato io feci tutto il possibile per scongiurare la loro grande rovina. La stupenda caserma di Nola, opera del Vanvitelli, era pressochè abbandonata ed una parte di essa minacciava rovina. Fu provvedimento non buono quello che lo voleva convertire a carcere; si spese inutilmente parecchio danaro; ma quando fu aumentato il numero dei nostri corpi di esercito allora si tornò indietro e l'immenso edificio fu restituito a caserma dell'esercito. Casagiove ha un'amplissima caserma pressochè abbandonata, vi tornarono tardi i soldati.

Mi permetterà il Senato che io aggiunga alle cose dette dal senatore Angioletti che nessun'altra posizione, se forse si toglie la valle del Po, più di Caserta è confortata dai ricordi storici, che formano tanta parte dell'educazione nazionale militare. Taccio delle guerre romane, delle guerre di re Manfredi, in appresso di Ettore Fieramosca, della campagna di Carlo III, per lo sbocco strategico di Teano, delle guerre della rivoluzione francese del 1821 sino ai grandi episodi della guerra garibaldina: il corso della storia militare parla di quelle regioni.

Non vi è zolla di terreno, che non permetta allo stratega di animare il suo insegnamento risvegliando le tradizioni storiche che sono l'anima della nazione, il fuoco sacro che accende il valore dei nostri soldati. (*Bene*).

Detto ciò, null'altro ho da aggiungere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro della guerra.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Ringrazio anzitutto l'onorevole senatore Angioletti dell'appoggio che ha dato a questo disegno di legge, ed anche delle parole gentili che ha voluto esprimere a mio riguardo. Egli ha accennato ad un desiderio, quello di arrivare alla categoria unica, per i vantaggi, riconosciuti da tutti, che vi sarebbero; io sono, e lo dico francamente, della sua stessa opinione, a patto però di non dover ricorrere a troppo gravosi ripieghi.

Per arrivare alla categoria unica ci sono due

modi, uno conservando la ferma di tre anni di servizio sotto le armi, e l'altro passando al servizio di due anni.

Io credo che per ora, noi dobbiamo stare in quello stadio in cui entreremo in questo momento, cioè quello di tenere sotto le armi per tre anni quel massimo numero di uomini che è possibile di tenere compatibilmente coi mezzi disponibili della finanza, e congedare invece dopo due anni di servizio quella parte non troppo soverchiante che possa essere necessaria, perchè ritengo, amo ripetere qui in Senato quello che ho avuto l'onore di dire nell'altro ramo del Parlamento, che per quanto si possa da taluno desiderare di venire alla ferma di due anni per tutti, io non credo che la nazione sia preparata a questa evoluzione, e uno dei motivi principali per i quali credo che il paese non sia ancora preparato sta appunto in un argomento di cui ha anche toccato l'onorevole senatore Angioletti.

Egli ha detto, parlando dell'istruzione da dare ad una parte del contingente che non verrebbe sotto le armi, che bisognerebbe usufruire molto di una istituzione, che è quella del tiro a segno, ma usufruirla militarmente.

Io credo che se si facesse questo davvero, si potrebbe anche in avvenire averne dei grandi frutti relativamente all'obbligo del servizio sotto le armi; ma fintanto che i nostri giovani entrano nell'esercito come adesso con un'assoluta impreparazione al servizio militare, ritengo che il passare alla ferma di due anni non sarebbe ancora conveniente; quindi, nel concetto dell'onorevole senatore Angioletti, come aspirazione alla categoria unica colla ferma di tre anni pel massimo numero di uomini che le condizioni del bilancio possono consentire, io dichiaro che sono perfettamente in quest'ordine d'idee.

Egli ha detto: io vorrei però che si rivedessero gli elenchi delle infermità in modo che questa categoria unica non fosse superiore a 100,000, e si contenterebbe anche di 95,000 uomini. E qui l'argomento si collega con l'altro della forza che dobbiamo portare in campagna. Ormai abbiamo dei quadri di guerra stabiliti che non possiamo cambiare senza sconvolgere tutto.

Questi quadri ci danno una forza di 450,000 uomini di esercito permanente, 240,000 di milizia mobile ed inoltre dobbiamo avere un certo

numero di battaglioni di milizia territoriale per presidiare le piazze del Regno. Per aver questa forza effettiva è stato riconosciuto che il contingente di prima categoria che si prelevava in passato non bastava, per questo è stato fatto appunto la proposta, sia del disegno di legge che viene in discussione dopo questo che stiamo ora discutendo, sia di questo aumento di contingente di prima categoria.

D'altra parte questa riduzione del numero degli uomini di prima categoria mi pare che non sia forse prevedibile; perchè si può ottenere, pure insistendo maggiormente sulle qualità fisiche degli iscritti, un numero maggiore di uomini di prima categoria, mediante una revisione che tutti ammettono che si debba fare delle cause di esenzione dal servizio di prima e seconda categoria..

È noto infatti che la nostra legge è fra tutte quelle d'Europa, quella che più è larga in fatto di esenzione dal servizio militare.

Abbiamo una terza categoria che supera di molto tutto quello che hanno di simile le altre potenze, ed è riconosciuto da tutti che si può, senza portare un aggravio alla popolazione, rivedere serenamente questa questione dell'esenzione, e trovare ancora un tanto da aumentare quella parte di contingente che potrebbe essere chiamata a servire in prima categoria, e che costituisce la seconda.

A questo proposito io dico che ho già annunciato alla Camera, di avere iniziato uno studio relativo ed ho preso impegno di presentare, appena sarà possibile, delle modificazioni alla legge sul reclutamento dell'esercito nel senso di diminuire le esenzioni del servizio di prima e seconda categoria.

Siccome però questo è un lavoro molto geloso e difficile, che si collega cogli interessi delle famiglie e della società, il Senato comprenderà come esso debba avere una certa preparazione.

È così, prima di presentare il disegno di legge al Parlamento, intendo di essere corroborato dal parere di una Commissione molto competente che possa studiare la questione sotto tutti gli aspetti; e la nomina di questa Commissione è imminente.

Con questo si arriverà ad ottenere un contingente di prima categoria che, anche fatta la parte di tutto il rigore per le esigenze fisiche,

potrà sempre mantenersi al di sopra dei cento mila uomini, e siccome il senatore Angioletti parlava anche di una certa direi sua avversione per la seconda categoria, io gli posso dire l'avviamento, l'indirizzo che, a parer mio, si dovrebbe dare, alla forza dell'esercito secondo questa legge, giacchè non è che un avviamento. Chi sarà in avvenire a questo posto farà quello che crederà, giacchè la mia proposta non impegna l'avvenire.

Questo avviamento dovrebbe essere, quando più tardi, si avessero già molti contingenti forti, che le truppe di complemento siano fornite non con una categoria diversa delle altre, ma anche con l'esuberanza della forza di prima categoria.

Senatore ANGIOLETTI. Bene, benissimo.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Infatti, se arriveremo a prendere un contingente massimo, avremo il gran risultato di formare un esercito di prima linea con un numero di classi minore, più giovani, e ne avvanzerà qualcuna che potrà servire come complemento, pur conservandone un sufficiente numero per la milizia mobile in condizioni soddisfacenti per l'età e per il fisico.

Mi pare quindi che in questo, come aspirazione, sono perfettamente col senatore Angioletti.

L'onor. senatore Angioletti ha parlato della dislocazione delle truppe, dicendola ispirata piuttosto a criteri di opportunità che non a criteri militari, ed ha anche un poco ragione.

Comprenderà, però, che è molto grave toccare una dislocazione che esiste per sistemarla nel modo che egli vorrebbe.

Capisco anch'io, anzi non posso che applaudire al concetto della concentrazione delle truppe in certi presidî in cui si viva essenzialmente la vita militare. Anch'io sono del parere che i lunghi presidî nelle grandi città non sono buoni, e rimpiango anzi di non potere per mancanza di mezzi cambiare un po' più le guarnigioni.

Io credo che il soggiorno prolungato dei corpi nelle grandi città non sia troppo desiderabile per la buona costituzione del nostro esercito. Si può quindi desiderare di avere dei centri essenzialmente militari; ma l'onor. Angioletti va più in là; non considera come utili le grandi esercitazioni tattiche, le grandi manovre, dicendo

che questi sono piuttosto esami che si danno agli ufficiali, che una scuola pratica di quel che avverrà in guerra.

Certamente era questo il concetto che predominava, nel periodo in cui avevamo delle divisioni attive costantemente formate.

Questo è un concetto che aveva un gran valore, e non so se non converrebbe forse in parte ritornare ad un simile sistema, ma ripeto le difficoltà sono molte.

Molti presidî sono stati stabiliti perchè i municipi si sono addossate le spese necessarie per alloggiare le truppe, e convengo pienamente colle osservazioni fatte dal senatore Angioletti; e se rimarrò a questo posto le assicuro che studierò il modo di correggere la dislocazione militare colle esigenze della istruzione tattica, poichè è vero che la maggiore istruzione che si può raggiungere in tre anni o in due e mezzo può dipendere anche da questo coefficiente.

Noi abbiamo una quantità di piccoli presidî che non si prestano alle esercitazioni come oggi si debbono fare, e quindi ripeto al senatore Angioletti che sono d'accordo con lui tanto nella questione della dislocazione come in quella della categoria unica, e gli dichiaro che accetto tutte e due queste raccomandazioni, nei limiti in cui si può parlarne ora.

Il senatore Pierantoni ha domandato un'amnistia per i nostri connazionali che si trovano all'estero, e questa, da farsi coincidere con le feste Colombiane che avranno luogo l'anno venturo. Questa questione si collega con i nostri connazionali che sono all'estero direi quasi in contumacia. Di questo si parlò già nell'altro ramo del Parlamento in occasione della discussione del bilancio degli esteri, ed il presidente del Consiglio dichiarò che si stava studiando il modo di poter facilitare la situazione dei nostri residenti all'estero per quanto si riferisce alle operazioni di leva, ed anzi s'è preso impegno innanzi alla Camera, che quando sarà presentata una modificazione alla legge sul reclutamento, relativa alle cause d'esenzione dal servizio di prima e seconda categoria, sarà pure presentata una modificazione agli articoli che trattano del modo con cui i residenti all'estero possano concorrere alla leva, perchè, non c'è dubbio, adesso ci sono delle formalità da adempiere, dei viaggi avanti e indietro, tutte cose che non possono essere facilmente

soportate da questa gente residente all'estero sprovvista generalmente di mezzi di fortuna. Si cercherà quindi di far in modo che questi possano concorrere alla leva, senza troppo gravi disturbi, e così si otterrà almeno il risultato che non saranno più dichiarati renitenti quelli che non potevano presentarsi per mancanza di mezzi a compiere il viaggio.

Ma la questione riguardo a quelli già renitenti che si trovano all'estero va risolta con un'amnistia.

Il Governo ha già manifestato l'intenzione di presentare alla sanzione di Sua Maestà quei provvedimenti che crederà opportuni, senza ledere i principii fondamentali, ma fino ad ora nulla può dirsi di sicuro perchè bisogna prima vedere fino a che punto si può arrivare onde non avvenga che dato un provvedimento, questo possa poi, in certo modo, pregiudicare la questione e facilitare forse a taluno l'idea di restare all'estero, pur non essendo perfettamente in regola colla legge.

Dunque la questione sarà studiata e risolta nel senso desiderato da tutti coloro che ne hanno parlato in questo e nell'altro ramo del Parlamento.

Sulla questione poi accennata dall'onorevole Pierantoni parlando di Caserta, non ho altro da aggiungere a quello che ho risposto al senatore Angioletti.

Senatore ANGIOLETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ANGIOLETTI. Sono contento di avere indovinato da quell'atto significativo, molto significativo, che è questa legge che ci sta davanti, d'aver indovinato tutto il bene che ne seguirà. Auguro al signor ministro della guerra una lunga vita ministeriale perchè possa realizzare le sue idee, esposte or ora e che, secondo me, sono sanissime.

Senatore RICOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore RICOTTI. Ho chiesto la parola anzitutto per dichiarare come approvo pienamente, non solo la proposta dell'onor. ministro della guerra di portare il contingente di prima categoria a 95,000 uomini invece di soli 82,000, quale era richiesto colle leggi precedenti; ma proprio per plaudire a questa proposta, perchè io credo che avrà un effetto benefico molto grande sull'avvenire del nostro esercito.

È un fatto che col contingente antico di 82,000 uomini si provvedeva malamente alla formazione di guerra dell'esercito di prima linea e della milizia mobile, od almeno per provvedere al numero necessario bisognava ricorrere a classi già troppo vecchie. Invece col contingente di 95,000 uomini si provvederà largamente con sole 12 classi all'esercito di prima e seconda linea.

L'onor. ministro però si è trovato, con mio rincrescimento, d'accordo colle teorie dell'onorevole Angioletti, ed io su questo punto non potrei seguirlo.

L'onor. ministro ha detto benissimo che noi abbiamo bisogno per la formazione di guerra di 450,000 uomini di prima linea e da 220,000 a 240,000 di seconda linea. Ma a questa forza di circa 700 mila soldati, occorre averla subito disponibile per essere mobilitata all'inizio d'una guerra. Formato così l'esercito di campagna nella forza stabilita, si verificano subito delle forti perdite giornaliere sia per malattia, sia per effetto dei primi combattimenti, ed a queste perdite si deve prontamente riparare coll'invio di altri soldati dai depositi ai corpi combattenti. Si calcola che le perdite ordinarie delle truppe mobilitate sia dell'8 per cento nel primo mese e del 20 per cento almeno nei primi tre mesi di guerra, perdite alle quali è d'uopo riparare col successivo invio ai corpi di altrettanti soldati prelevati dalle truppe di complemento che si riuniscono per tempo presso i depositi.

Perchè questo servizio di rifornimento delle perdite, che mano mano subisce l'esercito combattente di circa 700 mila uomini, proceda regolarmente, occorre, che fin dal principio della guerra, siano riuniti ai depositi dai 140 ai 200 mila soldati almeno. Questa forza di complemento dell'esercito di prima e seconda linea si può ottenere in due modi, o col richiamo dal congedo di due o tre classi di prima categoria, oltre quelle necessarie per costituire l'esercito mobilitato di campagna, ovvero richiamando le classi di seconda categoria; nel primo caso le truppe di complemento saranno costituite da soldati che hanno avuto un'istruzione militare sotto le armi di due o tre anni, ma d'età assai avanzata, cioè con oltre i 32 anni; nel secondo caso le truppe di complemento saranno costituite da soldati che hanno avuto un'istruzione militare di soli 50 o 60 giorni, ma con

età dai 20 ai 30 anni. Sotto il punto di vista tecnico-militare si può discutere quale dei due sistemi sia da preferirsi. Io preferisco il secondo, cioè il rifornimento dell'esercito di campagna con soldati giovani, ancorchè poco istruiti; il senatore Angioletti, al quale pare si associ anche l'onor. ministro della guerra, preferisce il primo, ossia che il rifornimento sia fatto con soldati che hanno avuto un'istruzione militare completa, benchè vecchi.

Senatore ANGIOLETTI. A trent'anni i militari sono vecchi?

PRESIDENTE. Non interrompano.

Senatore RICCOTTI. A trent'anni i contadini che hanno moglie e tre o quattro figli, sono relativamente vecchi; e per formarsi un'idea della situazione in cui si troveranno i nostri soldati di trent'anni chiamati sotto le armi, prego l'onorevole Angioletti di chiedere al senatore Taverna, che pochi anni or sono ebbe l'occasione di comandare ad un campo d'istruzione un reggimento di milizia mobile formato appunto di soldati sui trent'anni richiamati dal congedo, e son persuaso che il senatore Taverna dirà a lui quanto già disse a me, che presi in complesso, duemila di questi soldati lasciarono alle loro case seimila bambini, in media tre per ogni soldato, con il relativo numero di madri. Or bene, questi soldati, benchè militarmente perfettamente istruiti, sono, a mio avviso, meno adatti ad esser incorporati nei battaglioni di prima linea, di quel che lo siano i soldati meno istruiti, ma assai più giovani e meno oppressi dal pensiero dei bambini e moglie lasciati a casa.

Non devesi dimenticare che questi rifornimenti dei corpi combattenti, durante la guerra si operano successivamente con piccoli rinforzi di cinquanta a cento uomini che si spediscono ogni quindici giorni od ogni mese ad ogni battaglione la cui forza è di ottocento a mille soldati. Questi rinforzi, relativamente piccoli, sono immediatamente assorbiti dagli anziani, i quali avendo probabilmente già preso parte a qualche combattimento, ne impongono maggiormente ai nuovi venuti tanto più se questi son giovani e senza le pretese che hanno sempre i soldati anziani. Anche per questa ragione ritengo siano preferibili i rinforzi con le seconde categorie di quello ottenuto con classe anziana di prima categoria.

Comunque sia, se la preparazione delle truppe di complemento con classi anziane di prima categoria o con classi giovani di seconda categoria, può, sotto il punto di vista tecnico-militare, dar luogo ad apprezzamenti diversi, ogni dubbio scompare quando si considera la questione sotto il punto di vista finanziario.

Basta perciò considerare che un soldato di prima categoria, con istruzioni di due a tre anni, rappresenta una spesa di almeno 1500 lire, mentre i soldati di seconda categoria con istruzione di quarantacinque a sessanta giorni, rappresentano una spesa di un centinaio di lire.

Quindi io ripeto che non posso dividere l'opinione dell'onor. Angioletti, alla quale avrebbe pure acconsentito l'onorevole ministro; non posso dividerla perchè non siamo abbastanza ricchi; e perchè le altre grandi potenze dell'Europa continentale, pure essendo assai più ricche di noi hanno adottato un sistema di rifornimento analogo a quello da noi seguito fin ora delle seconde categorie. Quindi io pregherei l'onorevole ministro di pensarci ancora prima di attuare il concetto espresso dal senatore Angioletti.

Anzi il difetto della legge che stiamo discutendo è appunto quello che diminuisce di troppo la seconda categoria e mi spiego: col sistema attuale il contingente generale disponibile è di circa 105 mila uomini; pel passato ne prendevano 82 mila in prima categoria e ne restavano 23 mila per la seconda.

Ora, prendendone 95 mila in prima categoria, non ce ne resteranno che 8 o 10 mila in seconda categoria, numero che non è più sufficiente per i servizi cui questa seconda categoria è destinata. Quindi il difetto di questa legge sta in ciò che non provvede abbastanza alla forza necessaria per la seconda categoria.

Ma a questo inconveniente io credevo che l'onorevole ministro vi riparasse largamente con la disposizione da lui accennata di ritoccare la legge di reclutamento, diminuendo i casi di esenzione. Con la quale disposizione la seconda categoria avrebbe avuto sempre i suoi 25 mila uomini all'incirca; ma con le sue nuove dichiarazioni, l'onorevole ministro ha fatto cambiare di aspetto alla quistione, perchè se andiamo alla categoria unica, ed avere con questa il fabbisogno in soldati per la mobilitazione primitiva dell'esercito permanente e milizia mobile,

pur conservando ai depositi una forza sufficiente per i rifornimenti, si avrà una spesa in bilancio assai maggiore di quella che sia assolutamente necessaria per formare gli eserciti moderni come li formano tutte le altre potenze europee.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Occorre che ci intendiamo bene.

Quando dico: l'esercito formato di sette classi giovani, con complemento di prima categoria, questa è una questione che non intendo porre innanzi ora, ma che verrà naturalmente tra otto o dieci anni, quando cioè, e non prima che si abbiano i contingenti più forti disponibili: per ora non può essere che un'aspirazione, la quale ha molti fautori convinti per buonissime ragioni, che non è qui il momento di discutere.

In quanto alla categoria unica alla quale tanti aspirano come altri aspirano alla ferma di due anni, essa dipende dal contingente disponibile. Ma prendendo il contingente nostro come è, rivedendo le cause di esenzione dal servizio di prima e seconda categoria, è evidente che noi verremo ad avere una forza incorporabile nella prima categoria che arriverà certamente a 120 o 125 mila uomini, mentre confermo che, fintantochè le finanze non lo permetteranno, io conterei di limitarmi a 95 mila uomini, o poco più.

Questa legge riguarda la leva di un anno, non compromette l'avvenire; l'anno venturo potranno essere 80, 85, 100 o 125 mila uomini.

Intendendo di rivedere, come ho detto, le cause di esenzione dal servizio di prima e seconda categoria, dichiaro che per adesso conto servirmi ancora, e per forza, della seconda categoria; e questo lo dico per intendersi bene che non ho preso alcun impegno per la categoria unica in un prossimo avvenire.

Ora bisogna attenersi alla prima e seconda categoria, perchè non si può fare altrimenti; fra due o tre anni non so chi sarà a questo posto, e l'avvenire è in mano di Dio.

Io ho domandato un contingente di 95 mila uomini; e siccome avanzeranno parecchie migliaia d'uomini per la seconda categoria, questi serviranno come truppe di complemento, e se si volesse fare diversamente non lo si potrebbe nemmeno.

Ho detto questo per confermare quanto benissimo ha detto l'onorevole Ricotti, che per ora non si può fare a meno del complemento della seconda categoria.

L'onorevole Ricotti ha parlato giustamente di una cosa nella quale sono perfettamente di accordo con lui, e l'ho detto parecchie volte alla Camera, come egli potrà certo farne testimonianza. Una delle cose a cui dobbiamo pensare maggiormente è quella situazione tremenda che si è creata alle famiglie in caso di guerra per il fatto del servizio obbligatorio per tutti.

Noi, in caso di mobilitazione, avremo una quantità ingentissima di uomini richiamati sotto le armi che sono capi e veri sostegni di famiglia.

Io credo che sia un imperioso dovere per il Governo di pensarci seriamente, e di fare in modo che le famiglie alle quali verranno tolti i loro sostegni non restino d'un tratto nella miseria più squallida, ed i capi delle medesime si rechino alle armi con l'angoscia nell'animo.

Ho sempre parlato in questo senso tutte le volte che nella Camera mi è venuta occasione di trattarne facendo le più vive raccomandazioni; e se resterò ministro farò tutto il possibile perchè questo concetto sia tradotto in atto, perchè nel risolvere quel problema sta un importante coefficiente per il valore morale delle nostre truppe in caso di guerra.

Senatore BERTOLÈ-VIALE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BERTOLÈ-VIALE. Io voglio semplicemente fare all'onorevole ministro una dichiarazione.

Io accetto il progetto di legge quale egli lo ha presentato, perchè si tratta di una disposizione temporanea la quale si deve applicare alla leva da farsi in quest'anno e che condizioni speciali relative alla sensibile disparità di forza nelle varie classi di leva rendevano opportuno. Ma io prego l'onor. ministro di voler tradurre in atto, come ha dichiarato alla Camera dei deputati tutte le nuove proposte occorrenti a modificare la nostra legge di leva circa gli obblighi del servizio.

Da codesta soluzione soltanto potrà derivarne un ordinamento che abbia un carattere stabile, giacchè non è utile che il nostro contingente di leva chiamato alle armi riceva ogni anno

delle varianti, le quali non credo utili alla solida costituzione dell'esercito, sia in rapporto alla forza istruita come al morale che non può vantaggiarsi dalla instabilità.

Io sono certo che l'onor. ministro manterrà quest'impegno, giacchè io pure sono d'avviso che bisogna modificare la legge di leva togliendo molte esenzioni che non hanno ragione di essere.

La legge vigente è troppa larga in benefici e tali che non si riscontrano nelle leggi di leva degli altri eserciti di Europa.

Potremo così aumentare per ogni classe di leva il numero dei giovani requisibili.

Qui viene in campo la quistione della categoria unica. Ma cotesta quistione si collega ad un'altra pure importantissima e che bisognerà bene risolverla al più presto; intendo dire la quistione della ferma.

Per adottare la categoria unica come vuole il senatore Angioletti, bisogna ridurre la ferma dei tre anni. Egli ciò non vuole, ma il nostro bilancio non ci permetterebbe di tenere in pace così grossa forza che importerebbe forte spesa. Bisogna, se si volesse la categoria unica, applicare la ferma progressiva.

Conchiuderò dicendo che su tale argomento i concetti accennati dall'onor. ministro, concetti che l'onor. Ricotti accetta, li accetto pure in massima anch'io.

Essi sono questi: Modificare la legge di leva per le esenzioni; aumentare il contingente annuo da chiamarsi alle armi.

Io poi sono pur anche dell'avviso che noi aumentando il contingente, annuo potremo con un minor numero di classi e più giovani ottenere gran beneficio, sia dal lato di vigoria fisica e sia dal lato di non chiamare alle armi in caso di guerra uomini troppo carichi di prole.

Questa è la dichiarazione che ho creduto mio obbligo di fare. Del resto ripeto che darò il mio voto favorevole al progetto di legge.

Senatore RICOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore RICOTTI. Una sola parola sulla quistione della categoria unica che è divenuta di moda da un anno o due.

Io vorrei che a questo proposito non ci facessimo delle illusioni.

Alcuni credono che siamo noi soli ad avere una seconda e terza categoria e che tutti gli

altri Stati abbiano, presso a poco, una categoria unica. È questo un errore madornale.

Non c'è che la Svizzera che abbia la categoria unica.

In Svizzera tutti sono requisiti collo stesso obbligo di servizio; non c'è prima, nè seconda categoria, ma però la ferma è di due mesi. Con questa ferma si capisce la categoria unica.

Ma se guardate agli altri Stati vedrete come le cose passano ben diversamente.

La Francia divide il contingente annuo in quattro parti con obblighi diversi di servizio sotto le armi in tempo di pace. La prima, che è la più numerosa, ha un obbligo di servizio sotto le armi di tre anni; la seconda, che è piccola, ha l'obbligo di servizio di un anno; la terza ha un obbligo di servizio di pochi mesi. Vi ha poi in Francia una quarta parte del contingente, la quale non avendo tutte le condizioni fisiche per esser incorporata nelle armi combattenti, non ha obblighi di servizio in tempo di pace, ma in tempo di guerra è assegnata ai servizi ausiliari dell'esercito.

La Germania divide il suo contingente in tre parti corrispondenti appunto alle nostre tre categorie, cogli stessi obblighi di servizio che hanno le tre nostre categorie. In modo analogo è regolato il riparto del contingente e gli obblighi di servizio in Austria-Ungheria.

Io penso quindi che sarebbe un gravissimo errore il promuovere da noi la costituzione di una categoria unica, a meno che si riducesse la ferma di tutto il contingente a pochi mesi come è in Svizzera, ovvero si aumentasse il bilancio della guerra di un centinaio di milioni, ciò che sarebbe un assurdo finanziario.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

PELLOUX, ministro della guerra. Tutti gli onorevoli preopinanti accettano il disegno di legge che si stabilisce un contingente di 95 mila uomini. La seconda categoria per ora è mantenuta, e sarà anzi aumentata dal numero di coloro che dovrebbero esser incorporati nella prima categoria, per effetto di una revisione delle esenzioni attuali.

Accolgo ben volentieri il desiderio manifestato dal senatore Bertolè-Viale che sieno cioè mantenute le modificazioni a cui egli ha accennato, perchè sono disposto ad eseguire

quanto ho annunciato all'altro ramo del Parlamento.

Sulla questione del reclutamento credo anch'io che bisognerà prendere una risoluzione definitiva, poichè le modificazioni alle leggi organiche si deve, più che si può, evitare che siano troppo frequenti.

Il Governo, nella scorsa sessione, fu invitato dal Parlamento a modificare questa legge, come lo facciamo oggi per riparare ad una constatata deficienza di forza in caso di guerra.

Allo scopo poi di correggere alcuni difetti verificatisi nella sua applicazione, dei quali abbiamo udito parlare anche oggi per ciò che riguarda i residenti all'estero, e per le esenzioni dalla prima alla seconda categoria, occorrerà presentare altre modificazioni alla legge medesima.

In quella occasione si cercherà il modo che siano comprese nel disegno di legge da presentare al Parlamento, tutte le aggiunte e le varianti, che possono essere riconosciute necessarie, tutti i miglioramenti opportuni affinché il nuovo testo di legge di reclutamento che ne risulterà abbia poi per un gran pezzo quella stabilità che tutti desideriamo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Mezzacapo, relatore dell'Ufficio centrale.

Senatore MEZZACAPO, relatore. Nella relazione si fa cenno alla necessità che sia risolta, una buona volta, la questione se dobbiamo avere una classe di leva di 82 mila uomini, o una classe più forte. E si metteva il quesito se si debbono avere nove classi di 82 mila col complemento di seconda categoria, o avere otto classi di 95 mila uomini, accennandosi in tal caso alla possibilità di abolire la seconda categoria. Ma questo era subordinato alle condizioni attuali, in cui la legge di leva dà un contingente che non supera 105 o 106 mila all'anno.

Prendendone 95 mila, siccome attualmente la seduta di leva rimane aperta fino al principio dell'anno nuovo, e si rimpiazzano nel corso dell'anno le perdite, quel poco che resta al di là dei 95 mila rimane assorbito.

Allora si diceva: Se deve trionfare questo principio, non parliamo più di seconda categoria. Allora non si avrà che una riserva pura e semplice per rimpiazzare i vuoti verificatisi durante l'anno nella prima categoria.

Ho spiegato questo concetto, perchè non si prendesse equivoco su quanto è stato esposto nella relazione.

Ma se fosse riveduta, come sembra intenzione del ministro, la legge di leva, allora credo bene che, diminuendo le esenzioni, potremo portare il contingente a 120 o 125 mila uomini. Allora 107 o 108 mila saranno assorbiti nel corso dell'anno, e rimarrà un piccolo contingente di 20 mila di seconda categoria.

Ma se devo esprimere il mio pensiero, dirò che nella seconda categoria ho poca fiducia. Ho in essa tanta fede quanta ne ho in uomini chiamati al principio della guerra nei depositi, dove ricevono l'istruzione durante il primo periodo della guerra; di poi, affacciandosene la necessità, essi vanno a riempire i vuoti coi complementi rimasti ai depositi.

Io credo che il risultato della istruzione, della educazione militare è la stessa; perchè di quella istruzione di poche settimane - e chi comanda truppe queste cose le sa - dopo pochi giorni non resta più nulla. L'educazione militare non si fa a quel modo, tutti lo sappiamo. L'istruzione militare si può dare in qualche mese, ma per l'educazione militare la cosa sta diversamente.

Nel 1866 fecero cattiva prova le seconde categorie, che non avevano ricevuto nessuna istruzione prima d'entrare in campagna; ma allora si trattò d'incorporarle direttamente senza preparazione, e si potè in parte supplire, solo perchè si era ancora coi vecchi sistemi; quando correva sempre un certo tempo fra la riunione delle truppe e i primi movimenti, nel quale si potè dare quella istruzione che avrebbero ricevuta se fossero stati chiamati per poche settimane.

Quindi la seconda categoria si abbia pure, ma numericamente, perchè così vuole il bilancio.

Non è possibile nè per oggi, nè per molti anni avvenire, pensare a incorporare tutta la classe dell'anno nell'esercito, a meno di ridurre il servizio a due anni, cosa a cui io sono decisamente avverso.

Io credo che l'educazione militare non possa compiersi in meno di tre anni; fatta eccezione per alcune classi sociali, le quali vengono già sotto le armi con una cultura ed una educazione, con uno spirito che, se non è militare,

è quello che porta con sé l'educazione avuta in quella classe sociale a cui si apparteneva, e che le rende più preparate a ricevere l'educazione militare. Ma per la massa dei soldati, che sono contadini o appartengono alle classi incolte delle città, tre anni non sono troppi, agli uni per una ragione, agli altri per altra ragione che non accenno, ma che si capisce facilmente.

Quindi credo che si debbano conservare le seconde categorie, come una riserva da istruire, in tempo di guerra, nei depositi prima che sia stata effettuata la nuova leva.

Ma che si consumino quattrini per dare una istruzione e formare un'educazione, che al momento della guerra è agevolata dall'ambiente dell'aria che si respira in quei momenti, non mi pare opportuno, e ritengo che non possa loro giovare l'istruzione e l'educazione fatta prima, quando sono stati chiamati sotto le armi per poche settimane.

Questo è il concetto che ho voluto spiegare.

Quindi io sono perfettamente d'accordo.

Io dubitavo che ci fosse titubanza, dacchè il ministro aveva accennato a temporarietà delle disposizioni; ma vedo che la temporarietà attribuita alla durata ministeriale, e non al pensiero che intende di esplicitare.

Questo è dunque un sistema che per lui deve diventare definitivo.

Spero anzi che, anche dopo sia proseguito, diventi definitivo, nell'intento di dare agli ordini militari quella stabilità che è necessaria.

Io accetto questo concetto, come risoluzione del quesito, avendo detto che desiderava per l'appunto che la questione fosse stabile assolutamente; che non ci fosse quell'oscillazione, per cui in un anno abbiamo il contingente in un modo, in un anno in modo diverso, conseguenza delle idee che primeggiano per il momento.

Questa è la sola dichiarazione che doveva fare, e non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il contingente di prima categoria che dovrà essere somministrato dalla leva militare da ese-

guirsi sui giovani nati nel 1871 è fissato a novantacinquemila uomini.

(Approvato).

Art. 2.

Dei predetti 95 mila uomini, trentamila contrarranno la ferma di anni due previsti dall'art. 124 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, e novemila saranno inviati in congedo illimitato per anticipazione dopo il secondo periodo d'istruzione a senso del § 2° dell'art. 126 del testo stesso.

(Approvato).

Art. 3.

Per l'esecuzione di quanto prescrive l'articolo 10 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato con regio decreto del 6 agosto 1888, n. 5655 (serie 3^a), il contingente di prima categoria assegnato alle singole provincie della Venezia ed a quella di Mantova sarà suddiviso fra i distretti amministrativi che le compongono.

Il distretto amministrativo vi rappresenta il mandamento per gli effetti contemplati nel citato testo unico delle leggi sul reclutamento.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato domani a scrutinio segreto in principio di seduta.

Dichiarazioni del senatore Busacca relative al progetto di legge già discusso per modificazioni alla tariffa sugli olii minerali.

Senatore BUSACCA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su che cosa? Per fare una dichiarazione o sull'ordine del giorno?

Senatore BUSACCA. Intendo parlare della legge sugli olii minerali.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Busacca, ma non posso permettere che si riapra la discussione su di un progetto di legge che già è stato approvato.

Senatore BUSACCA. Ma si tratta di una legge importantissima che merita lungo studio e lunga discussione; e se il Senato me lo permette...

PRESIDENTE. Onorevole Busacca, io posso permetterle solo una dichiarazione di voto; ma non posso permettere che ella discuta intorno ad un progetto di legge che il Senato ha già approvato nella pienezza della sua sovranità.

Senatore BUSACCA. Ma io dovevo parlare su questo progetto di legge degli olii minerali, e non mi sarei mai creduto...

PRESIDENTE. Onorevole Busacca, questo disegno di legge era all'ordine del giorno già da parecchio tempo; se ella si fosse trovata oggi al suo posto avrebbe potuto parlare o pro o contro di esso.

Oramai il Senato ha discusso ed approvato tutti gli articoli di questo progetto di legge e non posso permettere a nessuno di riaprire su di esso la discussione.

Senatore BUSACCA. Ebbene io voterò contro.

PRESIDENTE. Ella farà quello che crederà meglio.

(L'incidente è esaurito).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari, di procedere alla numerazione dei voti.

(I signori senatori, segretari, fanno lo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1891-92:

Votanti	100
Favorevoli	86
Contrari	13
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Provvedimenti contro la *Diaspis pentagona* (malattia del gelso):

Votanti	100
Favorevoli	84
Contrari	15
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1891-92:

Votanti	100
Favorevoli	89
Contrari	10
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Domani seduta pubblica alle ore 2 coll'ordine del giorno che ho già annunciato.

La seduta è sciolta (ore 6 e 30).